SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

109ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 MARZO 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE AGIDE SAMARITANI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6171
GAVA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 6172

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 6171

Seguito della discussione:

« Norme sui "referendum" previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » **(166)**:

PRESIDENTE . . . . . 6172 e *passim*
* ARENA 6218
DEL NERO, *relatore* . . . . . 6173 e *passim*
GALANTE GARRONE 6212, 6215, 6217
GAVA, *Ministro di grazia e giustizia* 6173 e *passim*
GIANQUINTO . . . . . *Pag.* 6173 e *passim*
PERNA 6209
TOMASSINI . . . . . 6186 e *passim*
* VENANZI 6176, 6189
VERONESI . . . . . 6174 e *passim*
ZUCCALÀ . . . . . 6174 e *passim*
Votazione a scrutinio segreto 6210, 6211

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 6232
Annunzio di interrogazioni 6233
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 6232
Annunzio di ritiro 6240

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 marzo.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CHIARIELLO, BALBO e VERONESI. — « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (566);

GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI e CHIARIELLO. — « Modifica al primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativa all'istituzione e all'ordinamento della scuola media statale » (567);

Disegno di legge costituzionale. — ZUCCALA', ALBANESE, ARNONE e SEGRETO. — Disposizioni sul *referendum* per le leggi della Regione siciliana » (568).

Commemorazione del senatore Agide Samaritani

P R E S I D E N T E (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, a Strasburgo, dove si trovava per la sessione del Parlamento europeo, il 15 marzo è improvvisamente deceduto il senatore Samaritani, per un attacco cardiaco che in poche ore ha avuto ragione della sua pur giovane e valida fibra. Viene a mancare un collega valoroso e stimato, membro della nostra Assemblea dal 1963.

Agide Samaritani era nato ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 13 giugno 1921.

Iscritto al Partito comunista nel 1943, prese attiva parte alla lotta clandestina nelle formazioni partigiane romagnole. Nel dopoguerra, dopo un periodo di insegnamento nella scuola media, si dedicò all'attività sindacale e di partito assumendo incarichi di rilievo provinciale e nazionale. Nel 1958 fu segretario della Camera del lavoro di Ravenna, città della quale fu anche consigliere comunale. Quindi fece parte del Comitato direttivo della Confederazione generale italiana del lavoro.

Il 28 aprile 1963 fu eletto senatore della Repubblica per il collegio di Ravenna e fu riconfermato il 19 maggio 1968.

La testimonianza del suo impegno parlamentare è fornita dal contributo notevole, per qualità e per assiduità di interventi e di iniziative, che il collega Samaritani ha recato alla nostra Assemblea e alla Commissione lavoro, della quale fu attivissimo membro, nonchè a Commissioni consultive e speciali, tra le quali sono da ricordare quella per la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dalla Comunità economica europea e dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e quella per le provvidenze a favore dei comuni siciliani colpiti dal terremoto.

Chiamato nel giugno 1968 alla carica di Segretario della Presidenza, si dimise il mese scorso, in seguito alla elezione al Parlamento europeo.

Proprio questo più recente riconoscimento pervenutogli sul piano parlamentare — che faceva peraltro seguito alla nomina, avvenuta nel luglio scorso, a componente della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee — sembrava avere dischiuso nuove, stimolanti prospettive alla sua azione. E già, secondo il suo costume, egli aveva

cominciato a prodigarsi nelle nuove responsabilità, quando la morte lo ha raggiunto.

Onorevoli colleghi, di fronte alla immatura scomparsa di Agide Samaritani avvertiamo tutta l'importanza del contributo di intelligenza, di dedizione e di opera che il nostro caro collega avrebbe potuto dare all'attività parlamentare e alla vita politica e sincadale, ancora per molti anni.

Alla famiglia così duramente colpita, al Gruppo parlamentare comunista, alle città di Alfonsine e di Ravenna la Presidenza del Senato rinnova, a nome dell'Assemblea, le espressioni del mesto cordoglio.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Governo esprimo la partecipazione più viva e sentita al lutto per la scomparsa repentina e immatura del collega Samaritani.

Noi eravamo soliti udirlo in quest'Aula nei suoi interventi vivaci, convinti, appassionati, specialmente in materia economico-sindacale; la sua memoria, quindi, resterà impressa in maniera indelebile in noi. Resterà impressa anche per la repentinità della scomparsa, che dimostra come talvolta i lavori parlamentari, che suscitano apprensioni, preoccupazioni ed angosce, possono essere determinanti per la salute in certe fasi della nostra vita.

Mi unisco al dolore di tutti quanti e a nome del Governo esprimo questo cordoglio alla famiglia, al Gruppo comunista, alla città di Ravenna e alle zone della Romagna in cui il senatore Samaritani aveva più attivamente operato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui "referendum" previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (166)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

TITOLO I.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere l'ultimo comma:

2. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'istituto della promulgazione è disciplinato direttamente dall'articolo 73, primo comma, della Costituzione. Pertanto mi pare scorretto che una norma costituzionale sia riprodotta nel testo di una legge ordinaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione accoglie l'emendamento perchè effettivamente nell'articolo 2 è contenuta una ripetizione della norma costituzionale. Tale ripetizione era stata messa per maggiore chiarezza, però la Commissione non fa nessuna obiezione a che venga tolta.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 3.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro di grazia e giustizia deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera », completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ogni *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione non può concernere più di una legge di revisione della Costituzione o più di una legge costituzionale ».

4. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'emendamento da noi proposto è volto a disporre che ogni *referendum* costituzionale non possa riguardare che una sola legge di revisione della Costituzione o una sola legge costituzionale.

L'importanza che rivestono le norme costituzionali porta come conseguenza che coloro che con il voto devono esprimere la loro volontà su eventuali modifiche della nostra Carta fondamentale abbiano idee chiare e siano ben consapevoli delle innovazioni sulle quali sono chiamati a pronunciarsi.

Una tale chiarezza e consapevolezza, a nostro avviso, verrebbe a mancare in molti ove il *referendum* potesse riguardare più di una legge di revisione della Costituzione o più di una legge costituzionale. Per tale ragione riteniamo possa trovare giustificazione l'emendamento da noi proposto.

Z U C C A L A' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' . Signor Presidente, mi pare che l'emendamento sia in contrasto con l'articolo 15 dello stesso disegno di legge sul quale non sono stati presentati altri emendamenti neppure da parte del Gruppo liberale. In tale articolo 15 si prevede la concentrazione di uno o più *referendum* in unica soluzione e quindi l'emendamento proposto altererebbe tutta la struttura della legge dato che è in contrasto col predetto articolo 15.

Pertanto a nostro parere non può essere accolto l'emendamento per questa intrinseca contraddizione.

V E R O N E S I . Vorrei precisare che ove questo emendamento all'articolo 4 fosse stato accolto avremmo presentato successivamente degli emendamenti di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento per le motivazioni addotte dal senatore Zuccalà.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario non solo per le osservazioni svolte dal senatore Zuccalà ma anche perchè il sistema previsto per l'ordinamento del *referendum* prevede appunto la concentrazione dei *referendum* stessi. Si tratta di un correttivo importantissimo alla necessaria limitazione di tempo che noi abbiamo dovuto prevedere nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 4. 1 presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se il giorno di scadenza è festivo o semifestivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo ».

4. 2 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'emendamento è puramente di carattere tecnico. La formula è stata tratta dal codice di procedura civile che prevede che, nei casi in cui i termini scadano in giorni festivi, vi è la proroga automatica al giorno successivo. Precisare questo concetto è sempre bene, signor Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione non sarebbe favorevole all'accettazione di questo emendamento perchè è una semplice riproduzione di norme di procedura che già esistono e quindi è pleonastico. D'altra parte in periodo elettorale gli uffici funzionano sempre anche in giorni festivi, per cui non ci sembra che sia valida l'introduzione di un emendamento di questo genere.

Ci sono tre mesi per la presentazione e sembra strano che ci si debba ridurre all'ultimo giorno festivo o semifestivo.

Evidentemente, non è un problema fondamentale, ma non ci sembra che l'emendamento in esame sia meritevole di accoglimento.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Ministro è contrario in quanto non ritiene necessaria la norma perchè la proroga dei termini in casi di scadenza in giorno festivo discende dai princìpi generali del nostro ordinamento; ed è poi superfluo prevedere anche il giorno semifestivo.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, mantiene l'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro ritiro l'emendamento n. 4. 2.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 5.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma; facendo salvo lo stesso termine, può disporsi la promulgazione, in via d'urgenza, a norma del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati proposti due identici emendamenti, tendenti entrambi a sopprimere l'ultimo periodo dell'ultimo comma, il primo (n. 5. 1) da parte del relatore, senatore Del Nero, il secondo (n. 5. 2) da parte dei senatori Gianquinto, Venanzi, Fabiani, Perna, Li Causi, Secchia e Illuminati.

Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Non occorre illustrarlo perchè è della stessa natura dello emendamento già approvato all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Nero ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

D E L N E R O , *relatore*. È una questione puramente di armonia con l'articolo precedente, che è già stato approvato, dove si sono soppressi i termini per la promulgazione che sono già previsti dalla legge e che quindi è pleonastico ripetere nuovamente. È una questione di coerenza dopo l'approvazione dell'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro è d'accordo per ragioni di simmetria in quanto la stessa frase è già stata soppressa con un emendamento all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 5 proposto sia dal relatore, senatore Del Nero, che dai senatori Gianquinto, Venanzi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 6.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « a cura dei quali », *inserire le altre*: « , anche disgiuntamente, ».

6. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Venanzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E N A N Z I . L'emendamento intende rendere più operante la possibilità da parte dei delegati di presentare la richiesta e quindi tende a conferire loro un mandato anche disgiuntivo, non solo cumulativo. Altrimenti bisognerebbe pensare alla designazione di eventuali supplenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione non solleva particolari difficoltà, però non le sembra che meriti accoglimento lo emendamento perchè qui si tratta delle ri-

chieste che vengono presentate dal Parlamento; è quindi opportuno che i tre parlamentari delegati a procedere al deposito, anche per la solennità dell'atto e per l'importanza che esso deve avere, vadano congiuntamente e non disgiuntamente. Questo, se ho afferrato bene è il contenuto dell'emendamento: si chiede cioè che basti uno solo ad adempiere questo deposito o se possano andare, in tempi diversi, ma sempre i tre parlamentari. Magari su questo punto sarebbe necessario un chiarimento da parte dei presentatori.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Lo scopo del nostro emendamento deriva dalla seguente ipotesi: se nell'*iter* della presentazione della richiesta di *referendum* uno dei tre delegati è posto nella necessità di non potersi presentare all'ufficio della Corte di cassazione per depositare la richiesta (se, ad esempio, accade quanto è avvenuto al senatore Samaritani) occorrerebbe nuovamente ottenere la delega per un'altra persona. Nel caso che la norma rimanesse così come è sarebbe allora necessario pensare all'elezione di tre delegati supplenti. Se non si vuole provvedere alla nomina dei supplenti è necessario stabilire che i tre delegati possono presentare la richiesta anche separatamente proprio per evitare questo caso estremo che purtroppo si può anche verificare.

D E L N E R O , *relatore*. Si potrebbe prevedere l'elezione di supplenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Gianquinto ha chiarito ora ciò che del resto avevamo compreso e cioè che l'espressione « anche disgiuntamente » non significa ridurre ad uno o a due i delegati che devono presentare la richiesta di *referendum* per conto di uno dei due rami del Parlamento.

Chiarito questo punto mi sembra difficile perchè non opportuno introdurre tale espressione; i delegati infatti hanno molto tempo per presentarsi congiuntamente dinanzi all'ufficio centrale della Corte di cassazione per presentare la richiesta. Nell'eventualità poi — *quod Deus advertat* — che accadesse qualche disgrazia è chiaro che il ramo del Parlamento interessato dovrà sostituire il delegato mancante con altro delegato. Prevedere questa disgiunzione non mi pare quindi una cosa nè elegante nè opportuna. Sono pertanto contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste sul suo emendamento?

G I A N Q U I N T O . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 7.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli

della carta bollata i quali devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostituivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « comprovanti la loro », *con le altre*: « di nascita comprovanti di aver superato l'età di 25 anni nonchè certificati di ».

7. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . La ringrazio perchè mi evita di dover fare un richiamo all'oggetto dell'emendamento.

Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « i quali devono contenere al loro inizio », *con le altre*: « ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata ».

7. 2 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'emendamento al terzo comma è volto a prescrivere che la data di indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum*, la data di approvazione della stessa da parte delle Camere e la data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* vengano indicate in ogni facciata e non all'inizio di ciascun foglio come è previsto attualmente nel testo.

La modifica da noi suggerita si basa sulla necessità che il procedimento per la raccolta delle firme occorrenti per sottoporre a *referendum* una legge di modifica costituzionale dia la massima garanzia di serietà. Per il perseguimento di un tale scopo sembra indispensabile avere la certezza che chi firma sia consapevole di ciò che fa. Se le indizioni della legge costituzionale che si chiede venga sottoposta a *referendum* saranno poste solo all'inizio del foglio potrà ben accadere, quando la prima facciata sarà logicamente piena di firme e sarà necessario utilizzare per questo le altre facciate, che molti possano firmare senza conoscere con esattezza l'atto che compiono. Il verificarsi di una tale eventualità può essere scongiurato o quanto meno attenuato di molto con l'approvazione dell'emendamento suggerito.

Aggiungiamo che, per analogia, si può fare riferimento a quanto si verifica per la raccolta delle firme nelle competizioni elettorali dove nei fogli aggiunti si finiscono per autenticare firme di persone che hanno firmato in bianco poichè la intestazione è solamente sul foglio iniziale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole perchè qui si tratta effettivamente di un miglioramento formale che rende più chiara la dizione della legge e gli adempimenti procedurali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 7. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al quarto comma, dopo le parole: « agli uffici suddetti », *inserire le altre*: « , dopo aver constatato il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente ».

7. 3 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Lo illustrerò molto brevemente. Questo emendamento al quarto comma è volto a far sì che i cancellieri e i segretari comunali, incaricati di apporre il timbro dell'ufficio e la loro firma sui fogli da utilizzare per la raccolta delle firme necessarie per la richiesta di *referendum,* non possano compiere tale operazione se non dopo aver constatato che i fogli loro presentati abbiani i requisiti prescritti dalla legge. Nel tetesto attuale, per quanto si sia prescritto che i fogli abbiano determinati requisiti, non si è dato alcun potere ai segretari e ai cancellieri di rifiutare il timbro e la firma quando i fogli non sono regolamentari. Questa indubbiamente è una lacuna che a nostro avviso non può essere colmata che con l'approvazione dell'emendamento proposto. Anche qui facciamo riferimento a quello che avviene in campo elettorale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore.* Non saremmo dello stesso avviso perchè la materia è meglio che sia disciplinata da un regolamento e dalle circolari elettorali: con l'emendamento proposto dal senatore Arena si potrebbe dare l'impressione che al funzionario si dia un potere di controllo di legittimità sugli atti che gli vengono presentati. Per questo riteniamo di dover esprimere parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con il relatore.

V E R O N E S I . Non insistiamo sulla votazione dell'emendamento n. 7. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 8.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'au-

tenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « da parte degli elettori », *inserire le altre*: « che abbiano superato il venticinquesimo anno di età ».

8. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« L'elettore analfabeta appone il segno sostitutivo della firma alla presenza del pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni ».

8. 2 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Non c'è bisogno di illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore si esprime favorevolmente, anche se in un primo momento ha avuto qualche perplessità, perchè, siccome il diritto di voto spetta a tutti, anche agli analfabeti, si ritiene che sia lecito anche all'analfabeta presentare la proposta di *referendum*. Per questo esprimiamo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Ministro è d'accordo perchè ogni elettore può essere richiedente del *referendum*, però bisogna cercare di modificare l'emendamento e renderlo più efficiente. A questo scopo proporrei che la formula fosse la seguente: « Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma ». Non solo l'analfabeta, ma anche altri possono essere in condizioni di non apporre la propria firma e quindi è opportuno prevedere tutte le ipotesi rientranti nelle possibilità di autenticazione dell'ufficiale che deve accertare la volontà dell'elettore.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, accetta la proposta dell'onorevole Ministro?

G I A N Q U I N T O . Accetto la formulazione proposta dal signor Ministro, tranne per la parte dell'emendamento che riguarda l'impedimento dell'elettore. Infatti l'emendamento nostro riguardava soltanto l'elettore analfabeta, mentre mi pare che il Ministro intenda estendere l'emendamento a casi di impossibilità in cui si trovi l'elettore a comparire per firmare.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* No, perchè in tal caso non può essere accertata la volontà dell'elettore . . .

G I A N Q U I N T O . In questo caso sono d'accordo.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Abbiamo parlato di impossibilità di apporre la propria firma.

G I A N Q U I N T O . Sarebbe bene precisare che, per quanto concerne l'elettore impedito, deve trattarsi di impossibilità fisica di apporre la propria firma.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Dobbiamo tener presente che l'ufficiale che autentica deve essere presente all'apposizione delle firme e in quello stesso contesto deve dichiarare che l'analfabeta o colui che è impedito esprime la propria volontà in senso favorevole alla richiesta. Quindi è evidente che deve essere presente.

T O M A S S I N I . La parola « impedito » può essere generica e non rivela appieno, onorevole Ministro, il suo pensiero, che poi è condiviso da noi. L'impedimento deve essere inteso fisicamente e in tal senso è giustissimo l'esempio del mutilato, perchè genericamente potrebbe essere anche un impedimento soggettivo . . .

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* L'infermo di mente non manifesta volontà; è chiaro che l'impedimento deve essere di natura fisica.

T O M A S S I N I . Comunque il suo chiarimento vale nell'interpretazione della norma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 8.2 nella formulazione proposta dal Governo, e accettata dai proponenti, tendente ad aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole da: « anche collettivi » *fino a*: « dei comuni medesimi », *con le altre*: « di nascita e di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori ».

8. 3 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 9.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le mo-

dalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « contenenti le firme », *inserire le altre*: « , dei certificati di nascita ».

9. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 10.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum*, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi dia seguito.

Le segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « della maggioranza », *con le altre*: « dei due terzi ».

10. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

Al secondo comma, dopo le parole: « assegnati alla Regione », *inserire le altre*: « , dato a scrutinio segreto ».

10. 2 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

Al terzo comma, dopo le parole: « il Consiglio stesso procede », *inserire le altre*: « , a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, ».

10. 3 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli presentatori sul fatto che con questi emendamenti si entra nell'ambito della potestà regolamentare dei consigli regionali; è solo per scrupolo che faccio questo richiamo. Invito comunque il senatore Veronesi ad illustrare questi emendamenti.

V E R O N E S I . Anche noi, signor Presidente, eravamo molto perplessi ed i motivi per cui abbiamo ritenuto di presentare questi emendamenti sono facilmente comprensibili. Però, sentite le sue considerazioni, ritiriamo questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 11.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina di delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

(*È approvato*).

Art. 12.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere il secondo comma.

12. 1

Al terzo comma sostituire, nel primo periodo, la parola: « legittimità » *con l'altra*: « regolarità », *e, nel terzo periodo, la parola*: « legittima » *con l'altra*: « regolare ».

12. 2

Al terzo comma, dopo le parole: « le eventuali irregolarità », *inserire le altre*: « , in relazione ai requisiti richiesti dall'articolo 138 della Costituzione ».

12. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

Z U C C A L A' . Molto brevemente, signor Presidente. Richiedo la soppressione del secondo comma dell'articolo 12 perchè mi sembra molto pericolosa la formulazio-

ne, così come è stata fatta, in relazione ai poteri che sono stati attribuiti all'ufficio centrale per il *referendum*. Tali poteri sembrerebbero essere di natura squisitamente giurisdizionale, quando ormai è acquisito da parte di tutta la dottrina che l'ufficio centrale del *referendum* funziona come organo amministrativo e di volontaria giurisdizione. A me pare che attribuire all'ufficio centrale del *referendum* il potere di verificare che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge è del tutto superfluo. Infatti anzitutto la dizione « della legge » è pleonastica perchè non si vede in base a quale legge debba essere verificata la conformità di questa richiesta, mentre la conformità all'articolo 138 della Costituzione appare anch'essa del tutto inutile perchè i requisiti richiesti da questo articolo sono solo due: 1) che la legge sia approvata da una delle due Camere e non con la maggioranza dei due terzi ma a maggioranza qualificata; e questo requisito è già sancito dall'articolo 4 quando si dà mandato al Presidente della Repubblica di pubblicare la legge senza promulgarla; (parlo della legge non approvata a maggioranza di due terzi verso la quale si può proporre il *referendum*); 2) quello della ricorrenza dei *quorum* previsti per la proponibilità del *referendum* di cui ci occupiamo non deve essere confrontato con nessuna legittimità da parte dell'ufficio centrale per il *referendum*. Si tratta solo di quantificare una cifra in relazione a questo secondo requisito.

Per la legge approvata con la maggioranza dei due terzi, invece, c'è già la promulgazione come stabilito dall'articolo 3 del nostro disegno di legge. Quindi per l'accertamento del *quorum* non mi pare sia necessario un giudizio di legittimità contro il quale non ci sarebbe nessun mezzo a cui ricorrere, in quanto nel momento in cui questo ufficio centrale, per una qualunque ragione dichiarasse illegittimo un provvedimento che non ha il *quorum* determinato di 500 mila cittadini, saremmo messi con le spalle al muro senza avere nessun mezzo per ricorrere contro questo provvedimento.

Si tratta quindi a mio parere di un accertamento amministrativo che va fatto in relazione alla regolarità dei *quorum* richiesti. L'accertamento fatto dall'ufficio centrale del *referendum* in via amministrativa non dà luogo a nessun giudizio di delibazione che concerne la legittimità, ma dà soltanto luogo ad un giudizio di regolarità, tanto è vero che nel comma successivo si parla di irregolarità da sanare e non di legittimità.

Approfitto di ciò per richiamarmi brevemente agli altri due emendamenti presentati da me al terzo comma. Ritengo infatti sia opportuno sostituire alla parola « legittimità » la parola « regolarità », proprio per non dare l'impressione che ci sia la tendenza a delibare, attraverso una pronuncia che non è impugnabile e che è quindi, sotto questo profilo, pericolosa, un giudizio su una legittimità che in realtà non esiste perchè si tratta soltanto di accertare che vi siano i *quorum* previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Per questo ritengo di insistere nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Questo è stato uno degli argomenti che ci ha fermati nella nostra discussione più di una volta, in quanto qui si entra in alcune sottigliezze sul piano del diritto e quindi non è facile dire esattamente e con certezza quale sia la cosa più esatta. Si tratta infatti di esaminare il concetto di legittimità e quello di regolarità. Secondo la proposta del senatore Zuccalà non vi sono problemi di illegittimità che possono sorgere in sede di applicazione del *referendum*, ma solo problemi di regolarità o meno delle procedure per la presentazione della documentazione.

In sede di Commissione invece sorse il problema suddetto, che sussiste anche secondo noi. Ne parlammo infatti in vari colloqui anche con lo stesso presentatore dell'emendamento: il concetto di regolarità ci sembra troppo ristretto visto nel quadro di tutto il procedimento. Nel nostro istituto giuridico sono chiari i concetti di legittimità e di merito; quello della regolarità riguarda fatti puramente procedurali.

La richiesta di *referendum*, anche se può apparire assurdo, potrebbe essere presentata in violazione della norma costituzionale; ad esempio potrebbe essere chiesto un *referendum* su una legge approvata già con la maggioranza di due terzi. Sorge in quel momento il problema di chi sia l'autorità che deve dichiarare l'improponibilità del *referendum* non per questioni di irregolarità, perchè non è una documentazione o una procedura che sono state sbagliate, ma si tratta invece di violazione della legge e quindi è necessario un controllo di legittimità. Abbiamo già ripetuto nella relazione e nella replica che non vi è nessun potere di merito e di sindacato da parte dell'ufficio centrale; che non vi sia però nessun controllo di legittimità della richiesta e di conformità alla legge nella presentazione, questo mi pare un concetto estremamente restrittivo che lascerebbe senza protezione e non darebbe al controllo dell'ufficio centrale quella caratteristica propria del nostro diritto. Ci sembra infatti che non si possa in questo caso ridurre tutto alla regolarità. L'articolo stesso distingue la regolarità dalla legittimità e lo fa non per un errore di forma, come ad un esame superficiale era apparso anche a noi, tanto è vero che avevamo preparato delle modifiche in quel senso, ma perchè una cosa è parlare di regolarità delle procedure e un'altra è parlare di conformità con l'articolo 138 della Costituzione o con la legge sul *referendum*. Solo in caso di irregolarità si possono invitare i presentatori a rettificare la documentazione o la procedura; se non si tratta invece di un errore di documentazione, ma veramente di una violazione della legge, allora non si tratta di fare rettificare la procedura ma di esprimere alla fine un giudizio di legittimità o di illegittimità.

Ci sembra pertanto che non si possa accogliere l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo, pur confermandosi che il significato della legge vuol essere che l'ufficio centrale compie un controllo puramente formale per quanto riguarda il rispetto della legge e non compie alcun controllo di merito sulla richiesta del *referendum*.

Z U C C A L A'. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A'. Dati i chiarimenti forniti dal relatore sullo spirito con cui si intende il secondo comma del quale avevo chiesto la soppressione, ritiro l'emendamento n. 12. 1 nonchè gli emendamenti numeri 12. 2 e 12. 3 che sono ad esso collegati.

P R E S I D E N T E. Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « della maggioranza » *con le altre*: « di due terzi ».

12. 4 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 13.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire la parola: « legittimità » *con l'altra*: « regolarità ».

13. 1

Z U C C A L A' . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

L'ordinanza dell'ufficio centrale per il *referendum* può essere impugnata dai presentatori della richiesta entro 15 giorni innanzi alla Corte costituzionale, la quale decide in Camera di consiglio.

13. 0. 1 TOMASSINI, LI VIGNI, PREZIOSI, DI PRISCO, MASCIALE, PELLICANO', CUCCU, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo proposto l'articolo aggiuntivo perchè riteniamo che si debba dare ai presentatori della richiesta la possibilità di ricorrere avverso l'ordinanza dell'ufficio centrale qualora esso dichiari la non conformità della richiesta stessa alle norme della Carta costituzionale. Infatti, se è vero che il giudizio che deve emettere l'ufficio centrale riguarda la legittimità formale della richiesta, è ovvio che i presentatori, qualora ritengano che la decisione dell'ufficio centrale non sia conforme alle norme della Carta costituzionale, devono avere la possibilità di impugnare il provvedimento. D'altro canto questa norma trova riscontro per analogia nell'articolo 33 del disegno di legge allorchè, nel disciplinare il *referendum* abrogativo, dice: « Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore ». Ora, se già alla Corte costituzionale è conferito il potere di sindacare la legittimità o meno dell'ordinanza dell'Ufficio centrale in materia di *referendum* abrogativo, non vediamo per quale ragione non si debba conferire alla Corte costituzionale stessa questo alto potere anche in materia di *referendum* costituzionle.

Sono questi i motivi per i quali proponiamo di aggiungere l'articolo 13-*bis* che dà la possibilità di impugnare l'ordinanza dell'Ufficio centrale il quale può anche errare nel sindacato di legittimità sulla richiesta di *referendum*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

N E L N E R O , *relatore*. Signor Presidente, io vengo ora a conoscenza di questo emendamento perchè nel testo che era stato precedentemente inviato non compariva ancora.

Non mi pare comunque che questo emendamento possa inquadrarsi nel sistema della legge. Quindi io sarei contrario, salvo che il Governo non possa darci altri elementi

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento perchè esso è incostituzionale.

Noi sappiamo che la Corte costituzionale ha delle attribuzioni ben determinate dalla Costituzione, fra le quali non rientra affatto la previsione di una sentenza che cancelli altre decisioni.

È vero che l'articolo 75 della Costituzione prevede tre casi in cui la legge approvata dal Parlamento non può essere sottoposta a *referendum* e che per questi tre casi è competente a giudicare la Corte costituzionale, ma desidero ricordare al senatore Tomassini che per includere in questa competenza della Corte costituzionale il giudizio dei tre casi è stato necessario approvare una legge costituzionale apposita, che è quella del 1953, la quale limita appunto la competenza ai tre casi previsti dall'articolo 75 della Costituzione.

È quindi incostituzionale prevedere che la Corte possa occuparsi, al di fuori di quelli previsti dalla legge costituzionale, di altri casi. Per questa ragione il Governo è contrario.

T O M A S S I N I . L'articolo 33 della legge sul *referendum* abrogativo dà questo potere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Qui siamo in sede di *referendum* costituzionale, mentre l'articolo 33 riguarda il *referendum* abrogativo e può darsi che qualche richiedente domandi l'abrogazione di una legge in tema di amnistia o indulto, in tema di bilancio tributario o di ratifica di trattati internazionali: solo in questi casi la Corte costituzionale, in virtù della legge costituzionale del 1953, è competente a giudicare e a decidere. Ecco perchè la sua competenza è stata prevista solo in sede di *referendum* abrogativo.

Prego pertanto i presentatori di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, insiste sull'emendamento?

T O M A S S I N I . Lo ritiro e annuncio che ritiro altresì l'emendamento n. 14. 3 ad esso collegato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 14.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Come è stato in precedenza annunciato dal senatore Tomassini, è da considerarsi ritirato l'emendamento n. 14. 3, presentato dai senatori Tomassini, Li Vigni, Preziosi, Di Prisco, Masciale, Pellicanò, Cuccu e Naldini, tendente a sostituire al primo periodo le parole da: « Qualora » a: « richiesta » con le altre: « Divenuta definitiva l'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara l'illegittimità della richiesta, ».

Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo periodo, sostituire la parola: « illegittimità » *con l'altra*: « irregolarità », *e conseguentemente al secondo capoverso, sostituire la parola*: « illegittima » *con l'altra*: « irregolare ».

14. 2

Z U C C A L A' . Ritiro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del relatore, senatore Del Nero, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo periodo, dopo le parole: « la legge costituzionale », *inserire le altre*: « , decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, ».

14. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Nero ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E L N E R O , *relatore*. Il mio è un emendamento che non aggiunge nulla sul piano sostanziale ma mi è sembrato opportuno per chiarezza. Qualora una legge costituzionale non sia approvata con la maggioranza dei due terzi sono concessi tre mesi prima che possa essere promulgata e diventare definitiva. Con questo articolo si dice che nel caso in cui la richiesta di *referendum* sia respinta il Presidente promulga la legge.

Potrebbe avvenire che una richiesta venga respinta prima dei tre mesi e allora potrebbe sorgere un problema interpretativo, cioè se questa promulgazione possa avvenire prima dei tre mesi o se si debba invece attendere il trascorrere dei tre mesi.

Per chiarezza si è ritenuto di aggiungere: « decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3 ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro è d'accordo, ma propone una piccola correzione di carattere stilistico. Anzichè dire: « decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3 », sembra meglio dire: « semprechè sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, ».

P R E S I D E N T E . Senatore Del Nero, accetta questa modifica?

D E L N E R O , *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 14. 1, presentato dal senatore Del Nero che, con la modifica suggerita dal Governo, risulta così formulato: « semprechè sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 15.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « sessanta giorni » *con le altre*: « quindici giorni ».

15. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

PRESIDENTE. Il senatore Venanzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VENANZI. Il nostro emendamento, signor Presidente, colleghi del Senato, è ispirato dal principio che il diritto del *referendum*, in questo caso del *referendum* costituzionale, è assolutamente autonomo ed è manifestazione ed emanazione della sovranità popolare riconosciute dalla Costituzione. Ci pare quindi che il termine di 60 giorni introdotto nel primo comma dell'articolo 15 che recita: « Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica ... entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso » sia troppo ampio e consenta una discrezionalità politica nella sua interpretazione, mentre dovrebbe trattarsi di un adempimento che si impone ed è perfetto quando l'*iter* della presentazione della domanda sia esaurito e compiuto nella sua legittimità.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo, simile al precedente, che contiene però una differenza temporale. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni » *con le altre*: « entro 30 giorni ».

15. 3 TOMASSINI, LI VIGNI, PREZIOSI, DI PRISCO, MASCIALE, PELLICANO', CUCCU, NALDINI

PRESIDENTE. Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TOMASSINI. Signor Presidente, nel presentare l'emendamento ci siamo ispirati al fatto che il termine previsto nelle leggi amministrative di norma non supera i 30 giorni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEL NERO, *relatore*. In linea di massima la Commissione è contraria ai due emendamenti perchè il termine di 30 giorni ci pare indispensabile per organizzare il *referendum*. (*Commenti del senatore Gianquinto. Richiami del Presidente*).

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. È stato posto il termine di 60 giorni perchè si sa che il decreto del Presidente della Repubblica deve essere preceduto dal Consiglio dei ministri che deve indagare circa la opportunità migliore per l'indizione del *referendum;* può anche avvenire che si debba provvedere alla concentrazione di più *referendum*. Ecco perchè il termine di 60 giorni — che non ha nulla a che vedere con i termini amministrativi normali per i quali avrebbe ragione il senatore Tomassini — sembra opportuno che sia mantenuto.

GIANQUINTO. Lei pensa che il Consiglio dei ministri non possa riunirsi in 15 giorni davanti alla necessità di dare corso ad un diritto di sovranità popolare? (*Richiami del Presidente*).

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per l'indizione di un *referendum*, dato che Annibale non è alle porte, bisogna scegliere le migliori condizioni di ambiente, le migliori circostanze.

GIANQUINTO. Si tratta di un vostro potere di discrezionalità politica, questa è la verità. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 15.3 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gianquinto, Venanzi, Fabiani, Perna, Li Causi, Secchia e Illuminati è stato presentato un emendamento (15.2) tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrarlo.

GIANQUINTO. È chiaro che le ragioni a sostegno di questo emendamento sono le stesse che ha svolto il collega Venanzi per l'emendamento al primo comma; cioè a dire noi riaffermiamo il concetto che l'esercizio del diritto di *referendum* è originario, autonomo e indipendente da ogni volontà discrezionale del Potere esecutivo. Concedere quindi al Presidente della Repubblica il termine che è previsto dal comma significa riaffermare una discrezionalità politica che è in contrasto con l'istituto di democrazia diretta.

Per queste ragioni io insisto nella votazione dell'emendamento, anche se so che il Ministro, la Commissione e la maggioranza diranno di no.

La verità è che voi volete far votare un *referendum* asfittico, non il *referendum* pieno previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEL NERO, *relatore*. Al relatore spiace dover essere sempre di parere contrario su queste richieste...

GIANQUINTO. No, non le dispiace.

DEL NERO, *relatore*. ... ma evidentemente il problema qui ha proprio un carattere di fondo; cioè si tratta non di svuotare l'istituto del *referendum*, come è stato detto, ma di dargli uno ordinato modo di attuazione. Potrebbe essere prevedibile che vi debba essere, entro breve tempo, un altro *referendum*: sembra pertanto necessario poter concedere al Presidente della Repubblica la possibilità di una proroga nell'indire il *referendum* onde non tenere continuamente il Paese in uno stato di agitazione.

Pertanto il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Ministro è di parere contrario.

Sembra innocente la soppressione di quest'ultima disposizione dell'articolo 15; invece essa è legata a tutto il sistema che propone il senatore Gianquinto di soppressione dell'articolo 31 e di modifica dell'articolo 32. Io ritengo che la discussione fondamentale debba essere fatta in quella sede. Desidero però dire che in tema di concentrazione di più *referendum* abbiamo il conforto del pensiero favorevole e dell'adesione dell'onorevole De Martino del 1951.

GIANQUINTO. E che c'entra?

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo dico perchè lei lo ha menzionato e richiamato nel suo discorso in sede di discussione generale e anche per ribadire che non vogliamo assolutamente svuotare il *referendum*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 15.2 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 16.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: « Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo ... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero ... del ... ? »; ovvero: « Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero ... del ... ? ».

(*È approvato*).

Art. 17.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

(*È approvato*).

Art. 18.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

(*È approvato*).

Art. 20.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il *referendum* osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di *referendum*.

(*È approvato*).

TABELLA *A*

(Scheda di votazione per il *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per _____

_____

_____

_____

_____

Approvate _____

_____

_____

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO

TABELLA *B*

(Retro della scheda di cui alla tabella *A*)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

_____

REFERENDUM POPOLARE

_____
(data)

Provincia di _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

_____

Timbro

Art. 21.

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indìce il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali da parte del senatore Arena e di altri senatori e il secondo da parte del senatore Tomassini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: « eventualmente, anche », *con le altre*: « anche tre ».

21.1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

Al primo comma sopprimere la parola: « eventualmente ».

21.2 TOMASSINI, LI VIGNI, PREZIOSI, DI PRISCO, MASCIALE, PELLICANO', CUCCU, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

V E R O N E S I . Sarò brevissimo, signor Presidente. Il primo comma dell'articolo 21 prescrive la costituzione dell'ufficio provinciale per il *referendum* presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia. Tale ufficio è composto da tre magistrati i quali in caso di impedimento sono sostituiti da magistrati supplenti eventualmente nominati. Ora la parola « eventualmente » ci sembra che vada interpretata nel senso che la nomina dei magistrati supplenti è affidata alla discrezionalità del tribunale. Quindi nel caso in cui quest'ultimo non ritenesse di dover procedere a tale nomina ed i tre componenti effettivi dell'ufficio fossero tutti impediti, l'ufficio medesimo, sarebbe nell'assoluta impossibilità di svolgere la propria funzione. Da ciò la necessità di provvedere, come è fatto con il nostro emendamento, che i magistrati supplenti siano senz'altro nominati nello stesso momento in cui sono nominati i magistrati effettivi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, l'articolo 21 prevede l'eventualità della nomina di magistrati supplenti per sostituire quelli effettivi in caso di impedimento. Io

non ho compreso la ragione per la quale è stato introdotto l'avverbio « eventualmente ». È preferibile a mio avviso che i magistrati supplenti vengano in ogni caso nominati, proprio perchè nel caso si verificasse un impedimento nel corso delle operazioni sarebbe automatica la sostituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole ad entrambi gli emendamenti poichè si tratta di un perfezionamento. Comunque sarebbe forse preferibile accettare l'emendamento del senatore Veronesi perchè stabilisce anche il numero dei supplenti mentre con quello presentato dal senatore Tomassini si propone solo di sopprimere la parola « eventualmente ». È ovvio che si intende anche con detto emendamento parlare di tre supplenti; comunque l'emendamento Veronesi è più completo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo viceversa è favorevole all'emendamento Tomassini e non può accettare quello presentato dal senatore Veronesi per una ragione soltanto tecnica. Vi sono infatti dei tribunali che non hanno sei magistrati e quindi sarebbe impossibile nominare il sesto magistrato e talvolta anche il quinto.

Mi sembra quindi opportuno, ripeto, accettare l'emendamento Tomassini che non fissa il numero dei magistrati supplenti; il fissarlo nel numero di tre sarebbe di impossibile applicazione in alcuni tribunali. Vorrei quindi pregare il senatore Veronesi di ritirare il suo emendamento e di aderire a quello del senatore Tomassini.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, insiste sul suo emendamento?

V E R O N E S I . Dichiaro di ritirarlo e di aderire a quello presentato dal senatore Tomassini. Colgo l'occasione per osservare che vi sono delle carenze di magistrati alle quali bisognerebbe ovviare con la massima celerità. Mi riferisco anche alle carenze nella copertura degli organici.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 21.2 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 22.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

(*È approvato*).

Art. 23.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(*È approvato*).

Art. 24.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Ufficio centrale per il *referendum* certifica che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validamente espressi, un maggior numero di voti affermativi al quesito del *referendum* e un minore numero di voti alla risposta negativa ».

24. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' . Sarò breve, signor Presidente. Nell'articolo 24, così come formulato nel testo della Commissione, sembra che all'ufficio centrale per il *referendum* sia attribuita la possibilità di dichiarare approvata la legge. Ora evidentemente non è l'ufficio centrale del *referendum* che dichiara l'approvazione della legge poichè la legge o costituzionale o di revisione della Costituzione è già stata approvata dai due rami del Parlamento. L'Ufficio centrale per il *referendum* deve solo accertare che, espletato il *referendum*, esso abbia ricevuto quel determinato numero di voti validi in relazione alle altre condizioni e quindi trasmettere questi accertamenti agli organi competenti e al Presidente della Repubblica perchè sia promulgata la legge.

Quindi la modifica da me proposta tende ad evitare questa duplicità di approvazione della legge, una volta avvenuta in Parlamento l'approvazione, con la convalida del voto popolare e la convalida da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* che non ha la possibilità di approvare una legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore è favorevole alla sostanza di questo emendamento, ma, poichè mi risulta che l'onorevole Ministro ha preparato una nuova, migliore formulazione dell'articolo, credo opportuno rimettermi alle sue dichiarazioni.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Come ho dichiarato stamani nel corso della mia replica, condivido l'impostazione del senatore Zuccalà circa i compiti dell'Ufficio centrale del *referendum* e quelli del Presidente della Repubblica. Mi permetto però di presentare un emendamento che mi sembra più preciso e condotto con una formulazione tecnica più adatta: « L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del *referendum* mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in

caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi ». Quindi all'Ufficio centrale si dà solo una funzione di accertamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste sul suo emendamento?

Z U C C A L A ' . Ritiro l'emendamento ed aderisco alla nuova formulazione proposta dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole al nuovo testo dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 24 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Ministro, devo avvertire che la sua eventuale approvazione precluderebbe la votazione del successivo emendamento n. 24. 2, presentato dai senatori Arena, Veronesi, Palumbo, Balbo e D'Andrea tendente a sostituire l'articolo 24 con il seguente:

« L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, o se, avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, considerati i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta ».

V E R O N E S I . In seguito alle dichiarazioni del signor Ministro in ordine al nostro emendamento e per considerazioni di ordine costituzionale, ritiriamo l'emendamento con riserva eventualmente di presentare un disegno di legge allo scopo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 24 nella seguente formulazione proposta dal Governo:

« L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del *referendum*, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 25.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata dichiarata l'approvazione della legge sottoposta a *referendum*, procede alla sua promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora siano stati accertati i requisiti di cui all'articolo 24, procede alla promulgazione della legge con la seguente formula: ».

25. 1

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. In relazione all'articolo 25 ho presentato una nuova formulazione che, in armonia con l'articolo 24 testè approvato e ricalcando i concetti già esposti, è del seguente tenore: « Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste sul suo emendamento?

Z U C C A L A' . Aderisco alla nuova formulazione proposta dal ministro Gava.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento nel testo proposto dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25 nella seguente formulazione proposta dal Governo:

« Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data ..... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 26.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro per la grazia e la giustizia.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Zuccalà e Celidonio è stato presentato

un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* ».

26. 1

PRESIDENTE. Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ZUCCALA'. Molto brevemente, signor Presidente. La dizione da me proposta mi sembra più corretta nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole, perchè in tal caso il Ministro di grazia e giustizia, a seguito della certificazione datagli dall'Ufficio centrale elettorale sul risultato sfavorevole del *referendum*, cura la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Mi sembra che il testo risulterebbe più corretto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEL NERO, *relatore*. Trattandosi di un emendamento a scopo migliorativo, la Commissione è d'accordo.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 26.1 sostitutivo dell'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Arena, Veronesi, Palumbo, Balbo e D'Andrea è stato presentato l'emendamento n. 27.1 tendente a sopprimere l'intero titolo II (articoli da 27 a 40). Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Molto brevemente, ci richiamiamo alle modificazioni richieste dalla nostra parte negli interventi di carattere generale. Gli emendamenti soppressivi dell'intero titolo e dei singoli articoli (lo anticipiamo già da ora) sono la manifestazione politica, riconfermata con questa brevissima notazione, della nostra avversione di principio al *referendum* abrogativo.

GIANQUINTO. Cioè a dire alla Costituzione! (*Repliche del senatore Veronesi*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEL NERO, *relatore*. La Commissione è contraria.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

GIANQUINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Il Gruppo comunista vota contro la proposta dei liberali. Noi siamo infatti per l'attuazione piena e integrale della Costituzione e quindi anche per l'attuazione del *referendum*, a norma dell'articolo 75. La lotta che conduciamo per emendare il disegno di legge deve essere vista sotto questo profilo: le proposte del Governo, più che applicare l'articolo 75 della Costituzione, lo vanificano e lo limitano. Queste sono le nostre ragioni di critica non all'istituto del *referendum* ma alla legge di attuazione come la vuole il Governo. Perciò siamo decisamente contrari all'emendamento liberale.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento n. 27. 1 presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

TITOLO II.

REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE.

Art. 27.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata... » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Arena, Veronesi, Palumbo, Balbo e D'Andrea è stato presentato l'emendamento numero 27. 2, tendente a sopprimere l'articolo 27. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'ho già illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è contraria.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 2 presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « nei fogli », *con le altre*: « in ciascuna facciata dei fogli ».

27. 3 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Il primo comma dell'articolo 27 prevede che nei fogli vidimati dai funzionari sui quali dovranno apporsi le firme dei cittadini che intendono fare la richiesta di *referendum* devono essere indicati i termini del quesito che si vuole sottoporre alla votazione popolare. A tale riguardo il nostro emendamento a questo articolo prevede che non nei fogli, come è scritto nel testo del provvedimento, bensì in ciascuna facciata dei fogli devono essere indicati i termini del quesito dianzi menzionati. In tal modo quanti vorranno apporre la firma, si troveranno nelle migliori condizioni per rendersi conto dell'azione che stanno per compiere.

Noi abbiamo fiducia che in relazione all'emendamento che abbiamo prima presenta-

to, che è stato accolto e che contiene il medesimo concetto, sia il relatore che il Governo esprimeranno parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole, così come ha già espresso parere favorevole all'analogo emendamento all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara contrario. Questa non è una questione che possa determinare contrasti nell'Assemblea; comunque devo dire che il primo emendamento riguardava l'autentica delle firme che dovevano essere poste su ciascuna facciata; viceversa questo emendamento riguarda la vidimazione dei fogli che comprendono sempre due facciate unite e da che mondo è mondo il timbro di vidimazione si mette sempre su una delle due facciate, in quanto l'altra è necessariamente attaccata alla prima e non vi possono essere alterazioni. Ecco perchè il Governo, mentre si è dichiarato favorevole al primo emendamento, si dichiara contrario a questo secondo che implicherebbe un maggior lavoro di vidimazione non necessario.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Per parte nostra ritenevamo fondato questo emendamento; dal momento però che il parere del Governo è contrario non insistiamo e lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . I senatori Zuccalà, Formica, Mancini, Gatti Caporaso Elena, Di Benedetto e Lucchi hanno presentato l'emendamento n. 27. 5 tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « e la legge », l'altra: « ordinaria ».

Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' . Signor Presidente, la questione dell'inserimento, nell'articolo 27, come specificazione dell'aggettivo « ordinaria » dopo le parole « e la legge » (la legge ordinaria è l'unica disciplinata dal *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione) è stata prospettata in dottrina con molta serietà e prudenza. Infatti malgrado le due norme costituzionali, l'articolo 138 e l'articolo 75, abbiano una *positio legis* diversa, la dottrina quasi unanime (in questo sono in disaccordo con l'onorevole Ministro che questa mattina nella sua replica ricordava solo parte della dottrina), ad eccezione del solo Mortati che fu uno dei difensori di questa posizione in sede di Costituente, ha ritenuto che l'articolo 75 della Costituzione, malgrado la diversa *positio legis* con l'articolo 138, può essere applicabile anche alle leggi costituzionali o a quelle di revisione della Costituzione, in quanto anche queste sono leggi come le altre. Sono il primo a riconoscere che lo spirito del disegno di legge, così come dicevo nel mio intervento nella discussione generale, tende a riservare l'applicazione del *referendum* abrogativo solo alla legge ordinaria; ma questo non basta, perchè nel momento in cui il famoso ufficio centrale del *referendum* si trovasse nella necessità di dover deliberare se anche una legge di revisione della Costituzione o uno legge costituzionale, in quanto legge, possono essere soggette a *referendum* abrogativo, sorgerebbero grosse e serie perplessità di ordine costituzionale e non saremmo più nelle condizioni di poterle chiarire. Tutti sappiamo per esperienza diretta o indiretta che l'interpretazione della legge, al di là di quella che sia stata la volontà del legislatore, va fatta in relazione a quello che concretamente si è voluto dire. Ora, pur essendo convinto che il disegno di legge voglia dire nel suo spirito che il *referendum* abrogativo si limita soltanto alle leggi ordinarie, il non averlo espressamente scritto, dati i contrasti dottrinali che ci sono in materia per il largo schieramento della dottrina che prevede che possa essere soggetta a *referendum* abrogati-

vo addirittura la forma istituzionale dello Stato (è un eccesso, d'accordo, ma qualche autore l'ha previsto), e dato che la dottrina orientata in questo senso può influenzare poi direttamente una certa giurisprudenza che si può formare, potrebbe creare un grave e serio pericolo in questo settore.

Quindi a me pare che aggiungere la qualifica di legge ordinaria per quanto riguarda il *referendum* abrogativo non toglie niente, anzi chiarifica definitivamente la questione. Si può obiettare: se aggiungiamo la qualifica di ordinaria mettiamo la pulce nell'orecchio nel senso che si può pensare che anche le altre leggi non ordinarie possono essere soggette al *referendum* abrogativo. Ma in questo caso vi sarebbe una *vacatio* che spetterebbe al Parlamento riempire. La Corte costituzionale o qualunque altro organo che fosse investito del compito di decidere se anche le leggi di revisione della Costituzione possono far parte di quelle alle quali si può applicare il *referendum* abrogativo potrebbe soltanto rilevare che vi è una *vacatio* che il Parlamento può riempire; ma non potrebbe mai, come avverrebbe ove non fosse fatta la specificazione, dire che questa parte è incostituzionale poichè non distingue tra legge ordinaria e legge costituzionale.

Ritengo quindi che per la serietà di questo dibattito (perchè il dibattito in dottrina è stato serio), e per la possibilità che abbiamo di prevenire eventuali altre gravi perplessità che potrebbero sorgere nell'applicazione di questa parte della legge, sia sommamente opportuno specificare che questa parte si riferisce alla sola legge ordinaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il relatore, mentre concorda nella sostanza, non può accettare l'emendamento. Concorda nella sostanza nel senso di dire che sono soggette a *referendum* soltanto le leggi ordinarie e non le leggi costituzionali; però l'inserire qui nel testo l'aggettivo « ordinaria » può far nascere dei dubbi e creare pericoli maggiori di quelli che vi sono senza l'aggiunta di questo aggettivo. O il sistema della nostra Costituzione, checchè ne pensi la dottrina, è chiaro nel senso che non sono soggette a *referendum* abrogativo le norme costituzionali, e allora non è l'aggiunta dell'aggettivo che modifica la situazione; oppure questa interpretazione non è valida, e allora ci vuole una legge costituzionale di interpretazione della Costituzione che dica questo. Non lo possiamo affermare con questa legge di attuazione del *referendum*. Direi anzi che inserire questa specificazione, come del resto già osservava il senatore Zuccalà, farebbe nascere dei dubbi nel senso che si potrebbe dire: il Parlamento ha inteso regolamentare una parte del *referendum* abrogativo e non un'altra, quella ordinaria e non quella costituzionale. Quindi si potrebbe porre il dubbio che esista la possibilità della revisione costituzionale. Ma allora dovrebbe cambiarsi tutto il testo: perchè il problema si pone davanti al Parlamento, ed il Parlamento dovrebbe oggi decidere se intende la questione in un modo o nell'altro; e se arrivasse a interpretarla nel senso che anche la legge costituzionale è soggetta a *referendum* abrogativo, dovrebbe decidere in conseguenza anche le norme per il *referendum* abrogativo delle leggi costituzionali. Se invece il Parlamento è convinto, come noi siamo convinti, che il *referendum* abrogativo riguarda soltanto la legge ordinaria, allora confermiamo questa convinzione, diamo come scontata questa volontà del Parlamento e non inseriamo questo aggettivo, che potrebbe invece far mettere in dubbio questa volontà e questa interpretazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. La questione sollevata dal senatore Zuccalà è molto elegante. Io ho tentato di rispondere questa mattina alle sue obiezioni e resto convinto che la risposta che ho dato sia la più opportuna.

Mi sembra che tutta l'economia del disegno di legge, il contenuto e la posizione dell'articolo 75 escludano che nel *referendum*

abrogativo si possa ritenere compresa anche una legge di revisione costituzionale. L'articolo 75 è posto nel capitolo riguardante la formazione delle leggi ordinarie, non di quelle costituzionali. L'articolo 138 riguarda la revisione delle leggi costituzionali e detta una procedura specifica per questa revisione Noi sappiamo che nemmeno il Parlamento può rivedere la Costituzione se la proposta di legge non raggiunga o la maggioranza assoluta o, per rendere impossibile il *referendum*, addirittura la maggioranza dei due terzi. Se questa è la procedura rigorosa che la Costituzione ha dettato per la revisione costituzionale e quindi anche per l'abrogazione di una norma costituzionale, non so come si possa concepire che con il *referendum* previsto dall'articolo 75 si possa pervenire ad un'abrogazione di legge che è governata dall'articolo 138.

Sul terreno poi dell'opportunità, io desidero riaffermare quanto mi sembra di aver detto questa mattina — e se non l'ho fatto lo aggiungo adesso —: che dal momento in cui il Parlamento italiano ha incominciato a trattare della questione del *referendum*, cioè dal 1951 in poi, non è mai sorto dubbio che il *referendum* abrogativo si riferisca esclusivamente alla legge ordinaria.

Ora io non dubito che si debba tener conto di questa volontà costante, continua, uni voca da parte del Parlamento circa la interpretazione dell'articolo 75 della nostra Costituzione. Il sollevare in questa sede per la prima volta dopo oltre vent'anni la questione potrebbe incrinare quell'interpretazione unanime che fino ad oggi è stata sempre sostenuta.

Io ritengo che questo non sarebbe opportuno perchè anzichè chiudere definitivamente una questione la si solleverebbe: nel senso che l'emendamento proposto dal senatore Zuccalà provvederebbe ora per la legge ordinaria, ma aprirebbe anche la via alla presentazione di un disegno di legge per l'abrogazione delle leggi di carattere costituzionale, creando una questione che può effettivamente determinare, nell'opinione della dottrina, e, quel che più conta, nell'opinione di coloro che debbono decidere, una interpretazione che sarebbe diversa e non più univoca da parte del Parlamento: il che avrebbe il suo valore.

Ora, date queste considerazioni e questi precedenti, io pregherei l'onorevole Zuccalà di ritirare il suo emendamento e di riaffermare quella che è sempre stata la interpretazione costante, alla quale ci siamo sempre riferiti, e cioè che il *referendum* abrogativo si applica solo alla legge ordinaria e mai alle leggi costituzionali che non possono essere modificate se non attraverso gli istituti di revisione previsti dalla nostra Costituzione.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste sul suo emendamento?

Z U C C A L A' . Prendo atto delle dichiarazioni del ministro Gava e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso non può essere fatta richiesta di *referendum* per l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore ».

27. 4 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Il nostro emendamento mira ad introdurre la norma secondo cui non può essere fatta richiesta di *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente valore di legge a cui si riferisce; ciò al fine di consentire ai richiedenti e ai vo-

tanti di valutare gli effetti di una pratica attuazione della legge in questione prima di abrogarla.

Ci sembra infatti del tutto irriflessivo abrogare una legge di cui non si siano visti ancora nella pratica attuazione gli effetti positivi o negativi. Inoltre noi riteniamo che ciò costituisca una messa in giudizio di una qualunque capacità rappresentativa del Parlamento nei confronti dell'elettorato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Sono contrario, come ho già detto nella replica stamattina, a questo emendamento. Ad avviso del relatore sembra anche che non sia costituzionalmente corretto, perchè si verrebbe a stabilire un periodo di cinque anni nei quali la legge non è soggetta a *referendum* abrogativo.

Qui non si tratta di procedure, di tempi per l'attuazione di un determinato *referendum*, ma si verrebbe a creare una immunità dalla abrogazione in questo periodo che la Costituzione non prevede e che noi non possiamo prevedere nella legge ordinaria.

Dell'argomento fu ampiamente discusso, a proposito del termine *a quo* e *ad quem*, già in sede di Costituente e anche allora queste norme non vennero inserite nel testo costituzionale proprio per non svalutare l'istituto del *referendum* abrogativo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario. Il senatore Veronesi ricorderà che già alla Costituente si pose la questione del termine. L'onorevole Gullo aveva proposto il termine di due anni, ma l'Assemblea respinse decisamente la proposta sulla considerazione che è difficile chiedere un *referendum* abrogativo quando una legge sia stata applicata per anni.

Lei vorrebbe portare i due anni dell'onorevole Gullo a cinque anni ed il Governo non può essere che contrario alla richiesta perchè vuol dare davvero un carattere e un significato sostanziale alla legge del *referendum*.

V E R O N E S I . Io speravo che, quanto meno da parte comunista, ci fosse un ravvedimento e un ripensamento per il passato e per il futuro: si vede però che siamo in un periodo in cui il ravvedimento ed il ripensamento non valgono. (*Repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27.4 presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 28.

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori l'emendamento n. 28.1 che fa riferimento all'articolo 31. Propongo che tale emendamento sia esaminato dopo la votazione dell'articolo 31. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Da parte dei senatori Arena, Veronesi, Palumbo, Balbo e D'Andrea è stato presentato l'emendamento n. 28. 2 tendente ad inserire dopo le parole « i fogli contenenti le firme » le altre « , dei certificati di nascita ».

V E R O N E S I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'articolo 28 viene accantonato. Si dia lettura degli articoli successivi.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 29.

Nel caso di richiesta del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione a sensi del predetto articolo, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 30.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « della maggioranza » *con le altre*: « dei due terzi ».

30. 1 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

V E R O N E S I . Signor Presidente, ritiriamo anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « assegnati alla Regione » *inserire le altre*: « , dato a scrutinio segreto, ».

30. 2 ARENA, VERONESI, PALUMBO, BALBO, D'ANDREA

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Il nostro emendamento tende a ripristinare il testo del Governo, modificato dalla Commissione. Pertanto insistiamo sulla votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D A L N E R O , *relatore*. In Commissione all'unanimità fu accolta questa modifica per lasciare alle regioni la possibilità di stabilire le modalità di manifestare il loro voto. Pertanto la richiesta dello scrutinio segreto sembra un'invadenza nei confronti dei diritti della regione a regolare autonomamen-

te il funzionamento del consiglio regionale ed i propri statuti.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Ministro è contrario a questo emendamento. È strano che un disegno di legge renda obbligatorio lo scrutinio segreto; non abbiamo questo istituto in nessuna legge tranne che per le elezioni politiche o amministrative e le ragioni sono evidenti.

Quindi ci sembra improprio che il Parlamento imponga alla regione un sistema che non è nelle sue istituzioni parlamentari. Quanto poi all'altra osservazione svolta dal senatore Del Nero che bisogna lasciare autonomia alle singole regioni in questa materia, mi sembra che essa trovi conforto anche nel fatto che per esempio la regione Friuli-Venezia Giulia ha abolito sulle questioni che non siano di carattere personale lo scrutinio segreto.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mi permetto ricordarle che, nell'esame dell'articolo 10, ha accolto il mio invito ad essere cauto nell'invadere il campo proprio del potere regolamentare dei consigli regionali ed ha ritirato tre emendamenti da lei presentati insieme ai colleghi del suo Gruppo a quell'articolo. Le domando quindi se, udite le dichiarazioni della Commissione e del Governo, non ritenga opportuno ritirare anche questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, avevamo preannunciato che lo avremmo ritirato, e accogliamo il suo invito. Desideriamo far presente, però, che vi è una certa differenza nella impostazione e nella collocazione fra quegli emendamenti e quello in esame.

Inoltre, in ordine alle osservazioni fatte dal signor Ministro, voglio sottolineare che è il signor Ministro stesso proponente di questo disegno di legge, e che nel testo presentato originariamente dal Governo v'è esattamente l'espressione « a scrutinio segreto ».

Quindi, non è che noi si viva in astratto, è che si tratta di questione opinabile. Oggi, di fronte all'atteggiamento preso dal relatore e dal Governo, prendiamo atto di questo ripensamento.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero chiarire al senatore Veronesi che non sono stato io personalmente a presentare il disegno di legge...

P R E S I D E N T E . Vede i vantaggi delle crisi di Governo, onorevole Ministro?

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* ...e che in occasione della discussione del disegno di legge alla Camera ho espresso sui giornali il mio parere recisamente contrario all'obbligo dello scrutinio segreto. Questo due anni fa.

V E R O N E S I . Abbiamo il suo articolo sul « Mattino ».

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Allora lei lo conosce.

P R E S I D E N T E . Adesso parliamo solo degli articoli del disegno di legge in esame.

Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 31.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Gianquinto, Venanzi, Fabiani, Perna, Li Causi, Secchia e Illuminati è stato presentato un emendamento (31. 1) tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Venanzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E N A N Z I . Vorrei richiederle, signor Presidente, la facoltà di illustrare anche il nostro emendamento all'articolo 32, per economia di dibattito.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia lettura dell'emendamento n. 32. 1.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Ufficio centrale entro trenta giorni dal deposito di ogni richiesta di *referendum* ne rileva con ordinanza da notificarsi ai presentatori o delegati a norma dell'articolo 13, le eventuali irregolarità assegnando il termine di giorni venti per sanarle.

Entro i due giorni successivi l'Ufficio centrale decide definitivamente sulla legittimità della richiesta.

L'ordinanza deve essere notificata e comunicata ai sensi dell'articolo 13 ».

32. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Venanzi ha facoltà di illustrare gli emendamenti numeri 31. 1 e 32. 1.

* V E N A N Z I . È stato detto testè che le crisi sono salutari perchè portano a miglioramenti dei testi legislativi. Molto garbatamente anch'io mi vorrei augurare che una crisi porti un miglioramento profondo e sostanziale a questa parte del disegno di legge che concerne l'esercizio del diritto al *referendum* abrogativo da parte del popolo italiano, perchè abbiamo già detto e sottolineato in sede di discussione generale che i modi attraverso i quali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione, si è voluto con questo disegno di legge determinare l'attuazione del *referendum* (dice l'ultimo comma dell'articolo 75: « la legge determina le modalità di attuazione del *referendum* ») a nostro avviso sono in contrasto con il principio fondamentale che dovrebbe informare questo istituto che demanda alla sovranità popolare la possibilità, per così dire, di autonomamente controllare l'attività del Parlamento, al punto di poter abrogare leggi che dal Parlamento sono state approvate.

Si dice nell'articolo 31 del disegno di legge che non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

A mio avviso è già questa una forte, grave limitazione temporale dell'esercizio del diritto di *referendum*, di questa manifestazione della sovranità popolare, perchè già si toglie un anno e mezzo alla possibilità di esercitarlo. E questa forte limitazione temporale è aggravata dall'articolo 32, perchè le richieste di *referendum* devono essere depositate dal 1° aprile al 30 settembre.

Come abbiamo abbondantemente dimostrato durante la discussione generale, si finisce, in ultima analisi, per stabilire, nell'arco di una legislatura tranquilla, cioè di cinque anni, senza che vi sia lo scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere, che l'effettivo, reale tempo di esercizio del diritto di ricorrere al *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione è in effetti solo di un anno e mezzo. Tutto questo è stato dimostrato abbondantemente dai calcoli, che io condivido, del collega senatore Gianquinto.

Se così stanno le cose — e purtroppo così stanno — a noi sembra che il senso della nostra ferma e risoluta opposizione agli articoli 31 e 32, e il senso delle nostre proposte emendative — abrogativa per l'articolo 31 e sostitutiva per l'articolo 32 — siano da ricercare nella volontà di fare una buona legge. Noi cioè, come abbiamo sempre detto, non solo siamo favorevoli all'attuazione di questo fondamentale diritto concesso e

riconosciuto dalla Costituzione al popolo italiano, ma vogliamo che ciò avvenga nel pieno rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione stessa. Così gravi limitazioni temporali dell'esercizio di questo diritto hanno l'effetto di svuotare completamente di contenuto questo istituto che, nel quadro generale della Costituzione, si poneva come uno dei momenti di intervento, di azione diretta della sovranità popolare nell'esercizio del Potere legislativo, sia pure sotto l'aspetto dell'abrogazione, e quindi come strumento di controllo persino sullo stesso Parlamento sovrano.

Le abili argomentazioni di questa mattina dell'onorevole Ministro, che riproponevano certe interpretazioni, sia pure elegantemente sostenute, delle modalità di attuazione del *referendum*, come previsto dalla Costituzione, non ci consentono in alcun modo di potere desistere dalla nostra opposizione agli articoli 31 e 32 del disegno di legge e dal sostegno delle nostre proposte emendative.

Onorevoli colleghi, ci sembra che, a 21 anni di distanza dalla data in cui era stato previsto un istituto così importante ai fini dell'esercizio dei diritti di libertà e di sovranità da parte del popolo italiano, si possa veramente, senza paura e senza timori, fare uno sforzo per attuare fino in fondo la lettera e lo spirito della nostra Costituzione.

A nostro avviso gli articoli 31 e 32, così come sono formulati, non sono ispirati a questo proposito e dovrebbero essere respinti. I nostri emendamenti sono appunto diretti a questo fine.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il problema che viene posto con l'articolo 31 è evidentemente un problema molto profondo ed impegnativo e su di esso si sono già avuti interventi anche nella discussione generale, perchè qui si tratta di vedere quale sistema scegliere per il *referendum*; cioè se si vuole scegliere un sistema di *referendum* che possa essere attuato in qualunque periodo e quindi con un necessario e conseguente disordine e con un conseguente stato di non tranquillità del Paese, o se si vuole dare un minimo di disciplina, in base alla quale l'istituto del *referendum* diventi un istituto serio, ponderato e responsabile. Ora, prevedere, come prevede l'articolo 31 e come viene previsto poi dalle norme successive, un periodo nel quale non si possono presentare proposte di *referendum*, ci sembra logico e valido. In definitiva si tratta di un periodo vicino alle consultazioni elettorali e in quel periodo è opportuno che l'attenzione dell'elettorato e del Paese non sia distratta su problemi e temi singoli, che possono distorcere l'andamento politico generale del clima preelettorale o immediatamente postelettorale, e la stessa richiesta di *referendum* potrebbe essere strumentalizzata e non avere quindi un suo significato autonomo e logico, ma essere, ripeto, strumentalizzata, come preparazione e ripicca o rivalsa dopo l'esito elettorale.

Per questo motivo la legge prevede questo periodo nel quale la richiesta di *referendum* non deve essere presentata. Conseguentemente a questa posizione, gli altri articoli stabiliscono i tempi nei quali la proposta deve essere presentata e i tempi in cui si può svolgere il *referendum*.

Accettare l'emendamento Venanzi della soppressione totale, e l'altro emendamento Galante Garrone che prevede una riduzione dei termini molto stretta, ci sembra che venga a scuotere completamente il sistema di procedura che il disegno di legge ha voluto prevedere.

Esprimiamo pertanto parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Non ripeterò, onorevoli colleghi, le argomentazioni che stamani ho svolto circa la costituzionalità delle norme 31 e 32 del disegno di legge. Desidero solo dire che questo articolo, che aveva un'altra numerazione negli altri disegni di legge, è stato sem-

pre uno dei più tormentati da quando si è incominciato a trattare del *referendum* abrogativo. Ma, fin dal 1951, sull'esame del disegno di legge De Gasperi si era pervenuti alla determinazione dell'esclusione del *referendum* abrogativo per un anno prima delle elezioni e per sei mesi dopo le elezioni.

Ci fu solo discussione sull'opportunità o meno della concentrazione di più *referendum* in una unica giornata elettorale o se non fosse viceversa da preferire una doppia o una terza votazione in più giornate. Ricordo che la Commissione alla Camera con la decisione dei gruppi di sinistra, se non erro, aveva proposto non la concentrazione, ma la doppia votazione in uno stesso anno. I gruppi democristiani e gli altri gruppi furono contrari e l'onorevole De Martino, che è stato ricordato nella replica generale — e mi rivolgo al senatore Gianquinto che lo ha richiamato in quest'Aula — riteneva che fosse più costituzionale la previsione di un limite di un anno e mezzo; un anno prima delle elezioni e sei mesi dopo le elezioni, e la concentrazione in un unico periodo di tutti quanti i *referendum* che fossero stati nel frattempo richiesti.

Si andò avanti. Gli ulteriori disegni di legge avevano allargato il periodo dell'esclusione da uno a due anni; uno precedente e uno seguente il giorno delle elezioni. La Commissione alla Camera, con l'accordo di tutti, meno i liberali, ridusse da capo il il periodo da due anni a 18 mesi, un anno prima delle elezioni e sei mesi dopo le elezioni, e concentrò i vari *referendum*, che nel frattempo sarebbero stati richiesti, in un unico periodo di prova elettorale. Oggi noi ci siamo fermati su quel testo che è stato approvato dalla Commissione della Camera e che era stato delineato fin dal 1951. Mi sembra che non si possa oltre discutere. Sulla opportunità di questi limiti è stato detto, ridetto, osservato e replicato; io credo che sia il momento di decidere. Desidero anche richiamare l'attenzione del Senato su quanto ho detto stamattina, cioè sul fatto che il *referendum* abrogativo, quello per cui l'onorevole Togliatti diceva che bisognava introdurre dei limiti ristretti, non è l'unico *referendum* previsto dalla nostra legge: c'è il *referendum* costituzionale, che può essere indetto in ogni momento perchè deve essere chiesto entro tre mesi dalla promozione della legge, ci sono i vari *referendum* di carattere regionale... È evidente che in questa situazione debba essere previsto un coordinamento ed un tempo proprio del *referendum* abrogativo.

Non è poi esatto che il tutto si riduca ad un anno e mezzo; noi possiamo, fra un comizio elettorale e l'altro, sperimentare per tre anni i *referendum*... (*Proteste del senatore Gianquinto*) ... in certi casi anche per quattro anni quando, per esempio, i comizi siano convocati anzichè a marzo o ad aprile, in febbraio. Poichè noi dobbiamo tener presente che non si può fare e non sarà fatto nessun abuso dei *referendum* abrogativi, mi sembra che l'ordinamento che è stato proposto, discusso, e approvato lungo vent'anni meriti l'approvazione del Senato se si vuole effettivamente dare avvio alla definitiva approvazione della legge.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Approfitto della possibilità di dichiarare voto favorevole all'emendamento per spiegare che nè le argomentazioni del relatore nè quelle del Ministro sono soddisfacenti: in primo luogo, perchè questa proibizione di presentare la richiesta di *referendum* per un intero anno prima della scadenza normale del mandato delle Camere non ha una sostanziale giustificazione. Non esiste, per esempio, alcuna analogia con la norma riguardante il cosiddetto « semestre bianco ». Si potrebbe supporre, anzi, che l'uso spregiudicato di tale norma da parte di una coalizione di Governo o di un partito all'interno di una coalizione di Governo potrebbe portare a questi risultati: che nella prima parte dell'anno di cui si discute non si porterebbe a definizione una legge sotto minaccia del *referendum* da farsi dopo la scadenza delle Camere.

In secondo luogo, il fatto che si possano concentrare i comizi elettorali per lo svol-

gimento del *referendum* in una certa epoca non deve significare affatto che le domande di *referendum* siano inammissibili e improcedibili durante un'altra epoca, mentre il sistema che è stato architettato rende impossibile che questo avvenga. Allora anche questo ha un risultato politico. Poichè la domanda di *referendum* abrogativo non impedisce al Parlamento di effettuare esso la abrogazione della legge, se lo voglia, il fatto di limitare ad un periodo che va dal primo aprile al trenta settembre di quei determinati anni la possibilità di presentare la richiesta impedisce al Parlamento di modificare la propria legislazione in ottemperanza ad un impulso popolare, o comunque gli impedisce di dimostrare di voler mantenere quella legge e di andare avanti nei confronti del *referendum* .

Questa mi pare la sostanza della questione. L'istituto del *referendum* è concepito dalla Costituzione come un confronto tra la volontà legislativa delle Camere e la volontà della sovranità popolare. Ci devono essere evidentemente dei termini perchè questo confronto possa avvenire, ma le date indicate sono tali che rendono vani i tipi di pressione politica che possono essere esercitati con la richiesta di *referendum*. Non si tratta di particolari tecnici, nè del fatto che si crea disordine; presentare una domanda di *referendum* non significa creare disordine, dal momento che è un diritto costituzionale.

Il problema vero è come regolamentare l'esercizio di questo diritto, nel momento in cui si va a votare. Ma questa è un'altra questione; il sistema escogitato qui è inteso praticamente a rendere inoperante il diritto stesso e quindi a stabilire una preminenza del legislativo, cioè dell'Assemblea rappresentativa, sul corpo elettorale, in una maniera che non è desumibile dal testo dell'articolo 75 della Costituzione. Perciò abbiamo richiesto lo scrutinio segreto e perciò vi insistiamo, anche se con poca speranza, perchè ormai c'è un accordo di Governo che, in questo caso, prevarica ogni interpretazione logica o giuridica della Costituzione, per dimostrare che ci sarebbe la possibilità di rimettere in discussione queste norme e arrivare rapidamente ad un testo che potrebbe essere votato da una maggioranza enorme del Senato. Se invece si vuole insistere sul testo proposto, si vuole evidentemente stabilire un sistema tale che rende impossibile quell'armonia tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, che la Costituzione impone e che qui si vuole eludere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Pirastu, Cavalli, Abenante, Argiroffi, Maderchi, Venanzi, Gianquinto, Tropeano, Maris, Sema, Brambilla, Calamandrei, Piovano, Valeria Bonazzola Ruhl, Sotgiu, Benedetti, Moranino, Lusoli, Pegoraro e Guanti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 31. 1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Angelini, Antonini, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bardi, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisantis, Bisori, Bloise, Boano, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caron, Carraro, Carucci, Castellaccio, Cavalli, Celidonio, Cengarle, Cerami, Chiariello, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colella, Colleoni, Colombi, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Cuccu, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Falco, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Florena, Forma, Formica, Franza, Fusi,

Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Iannelli,

Jannuzzi Onofrio, Jannuzzi Raffaele,

La Rosa, Latanza, Levi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombari, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maderchi, Magno, Maier, Mammucari, Mancini, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Nencioni,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Perna, Perrino, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Robba, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Santero, Scardaccione, Schiavone, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Signorello, Smurra, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valsecchi Athos, Varaldo, Venanzi, Venturi, Veronesi, Verrastro, Verzotto, Viglianesi,

Zaccari, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Biaggi, Follieri, Minnocci, Zannier.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 31. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori tendente a sopprimere l'articolo 31:

Senatori votanti . . .	217
Maggioranza	109
Favorevoli	87
Contrari	130

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . A seguito della votazione testè effettuata, si intende precluso l'emendamento n. 28. 1, presentato dai senatori Gianquinto, Venanzi, Fabiani, Perna, Li Causi, Secchia ed Illuminati, tendente a sopprimere le seguenti parole: « Salvo il disposto dell'articolo 31, ».

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Galante Garrone, Albani, Ossicini, Tullia Romagnoli Carettoni, Simone Gatto e Bonazzi è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 31. Poichè gli stessi senatori hanno presentato due emendamenti, a questo strettamente collegati, all'articolo 32 e all'articolo 34, il senatore Galante Garrone ha chiesto

di poter svolgere congiuntamente tutti e tre gli emendamenti. Si dia pertanto lettura dei tre emendamenti.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

« Non può essere depositata richiesta di *referendum* nei quattro mesi anteriori alla scadenza delle Camere o di una di esse, e nei quattro mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione, anche per effetto di un loro eventuale scioglimento anticipato, delle Camere stesse o di una di esse ».

31. 2

Sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 32 con i seguenti:

« Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal primo gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'ufficio centrale costituito, a norma dell'articolo 12, presso la Corte di Cassazione, esamina tutte le richieste depositate, al solo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme della presente legge, salvo restando il giudizio riservato alla Corte costituzionale dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dall'articolo 33 della presente legge ».

32. 3

Sostituire il primo comma dell'articolo 34 con il seguente:

« Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il *referendum* o i *referendum*, fissando la data o le date di convocazione degli elettori in una o più domeniche comprese fra il 15 aprile e il 15 giugno ».

34. 2

PRESIDENTE. Il senatore Galante Garrone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa per essere arrivato un po' tardi, se pure ancora in tempo, per la presentazione di questi emendamenti. Parlo al plurale perchè tre articoli, e cioè gli articoli 31, 32 e 34 sono soggetti a proposte di nostri emendamenti: ed io penserei, se il Presidente lo consente ed anche per celerità, di parlarne congiuntamente. Con particolare riferimento all'articolo 31 e all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Gianquinto e da altri senatori, devo dire chiaramente che le ragioni addotte dai presentatori di quell'emendamento soppressivo mi sembrano pienamente convincenti.

Quando l'articolo 75 della Costituzione nell'ultimo comma dice testualmente che « la legge determina le modalità di attuazione del *referendum* », è estremamente dubbio che in queste parole possa rientrare anche una limitazione del diritto costituzionale del cittadino di chiedere il *referendum*.

Pertanto ritengo che, alla stregua della Costituzione, che è la legge delle leggi, noi dovremmo non limitare assolutamente nel tempo il diritto di chiedere il *referendum* abrogativo.

Vorrei aggiungere ancora, sempre con particolare riferimento all'articolo 31 del disegno di legge che stiamo discutendo, che non comprendo perchè debba essere esteso in modo così ampio il periodo morto, il periodo chiuso, durante il quale non si può presentare una richiesta di *referendum*. Diciotto mesi di divieto non per la discussione, non per lo svolgimento della consultazione popolare sul *referendum*, ma per la presentazione della richiesta di *referendum*, sembrano davvero eccessivi.

Non si vede dove possano sussistere i pericoli sottolineati dal relatore, senatore Del Nero, cioè che, nell'imminenza di una consultazione elettorale, la presentazione di una richiesta di *referendum*, che è un atto che avviene nella cancelleria della Corte di cassazione, possa sconvolgere o turbare il normale svolgimento delle operazioni elettorali prossime e connesse alla scadenza della vita delle Camere.

Riterrei perciò che le ragioni teoriche sono tutte favorevoli alla piena ammissibilità della richiesta di *referendum*: anche perchè, onorevoli colleghi, non si deve dimenticare quel saggio articolo del disegno di legge in discussione che prevede la facoltà del legislatore di abrogare la legge, di cui si è chiesta l'abrogazione per mezzo di *referendum*. È chiaro, cioè, che numerose richieste di *referendum* abrogativo possono avere la virtù di indurre Governo e Parlamento ad abrogare eventualmente quelle leggi di cui si è chiesta l'abrogazione attraverso questo particolare istituto. Detto questo vorrei tuttavia aggiungere — e qui è la ragione della nostra proposta di emendamento all'articolo 31 e, successivamente, agli articoli 32 e 34 — che a mio avviso i pericoli sottolineati da parte del senatore Gianquinto e del senatore Venanzi in realtà non sussistano in così ampia misura. Penso cioè che, una volta limitato questo periodo chiuso (come dirò fra poco a proposito degli articoli 32 e 34), vi sia in concreto una sufficiente possibilità per tutti i cittadini di chiedere il *referendum* abrogativo e di provocare una consultazione popolare. In pratica infatti credo (e ciò è stato riconosciuto da tutte le parti) che del *referendum* abrogativo si farà un uso estremamente limitato. Non sarà un diritto che verrà esercitato giorno per giorno, mese per mese, ma solo con riferimento a questioni di primaria importanza.

Detto questo, la conclusione che ne discende — e ho finito — è che si deve a nostro giudizio limitare questo periodo chiuso, di divieto di presentazione delle richieste, ai quattro mesi anteriori alla scadenza delle Camere e ai quattro mesi successivi, per quanto riguarda l'articolo 31; e che si deve altresì ampliare il periodo valido per la presentazione, che nel progetto è stato stabilito dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, sempre tenendo presente che la presentazione di una richiesta è cosa ben diversa dalla consultazione elettorale. Ultimo punto, e qui invado il terreno dell'articolo 34: epoca della consultazione. Io credo che la preoccupazione maggiore da parte del Governo proponente e della maggioranza circa l'ammissibiiltà dello svolgimento del *referendum* in tutto il periodo dell'anno sia determinata dal fatto che non si può chiamare alle urne il popolo italiano tutte le settimane o molte settimane all'anno. Tale preoccupazione ha indubbiamente in sè un fondo di validità. Ma stiamo attenti anche ad altri pericoli, signori della maggioranza e del Governo: in quella sola domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, in cui si potrebbero eventualmente concentrare molte manifestazioni di voto con riferimento a diversi *referendum*, attraverso schede di diverso colore, quest'unica consultazione rischierebbe di diventare una cosa poco seria. Tutti dovremmo pensare, anche con riferimento alle difficoltà che l'elettore spesso incontra nell'esprimere il proprio voto, alla eventualità che nella stessa votazione un elettore debba votare quattro, cinque, dieci schede di diverso colore, rispondendo a una sì e a una no. Il nostro ultimo emendamento, relativo all'articolo 34, vuole consentire al Presidente della Repubblica (al quale sono trasmesse le comunicazioni del presidente della Corte costituzionale) di stabilire il *referendum* o i *referendum* in una o più domeniche comprese nel periodo fra il 15 aprile e il 15 giugno. Sarà una prova di serietà della consultazione elettorale, una garanzia di ragionevolezza e di meditazione del voto che i cittadini sono chiamati a esprimere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEL NERO, *relatore*. Sul primo emendamento si ripetono le argomentazioni già svolte quando si è discusso sulla soppressione dell'articolo 31. È vero che qui si parla di presentazione di richiesta di *referendum*. Non si può però negare che la richiesta di *referendum* deve avvenire attraverso semplice domanda, per cui diventa già un fatto di un certo clamore, di una certa vivacità, così che il far coincidere un fatto di questo genere col periodo elettorale ci sembra porti quelle conseguenze negative che già prima avevamo fatto presenti parlando del precedente emendamento soppressivo, rilevando che la richiesta di *referendum* può incidere nella campagna elettorale

diventando un elemento determinante e quindi sviando il carattere della campagna elettorale, e viceversa la campagna elettorale può sviare i ragionamenti che si fanno sulle proposte di *referendum*.

Si esprime pertanto parere contrario a questo emendamento che riduce a otto mesi il periodo in cui non si può presentare richiesta. Già c'eravamo espressi sulla costituzionalità della norma; qui non si tratta di togliere un diritto, ma di stabilire una procedura per l'espletamento del diritto. Non vediamo perciò come vi possa essere incostituzionalità della norma. Per ciò che riguarda l'articolo 32, la prima parte può a nostro avviso essere almeno esaminata, per quanto riguarda il prolungamento delle richieste di presentazione della richiesta del *referendum*. Il disegno di legge prevede le date del 1° aprile e del 30 settembre. Onde evitare che la coincidenza del periodo elettorale possa far sì che si salti un anno, potrebbe essere vista la possibilità di modificare il termine del 1° aprile con quello del 1° gennaio che è indicata al primo comma dell'articolo 32.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 32, si ritiene valido il testo approvato dalla Commissione che è più conforme all'ordinamento generale della legge.

Per ciò che riguarda l'articolo 34 dove si dà facoltà al Presidente di fissare in più domeniche il *referendum*, si ritiene di esprimere parere contrario sempre per quella impostazione data coerentemente a tutto il disegno di legge di favorire la concentrazione dei *referendum*. Crediamo che proprio per quel senso di responsabilità che il popolo ha, che le sue organizzazioni sindacali e i partiti hanno non si arriverà alla proliferazione del *referendum* in modo indiscriminato ed eccessivamente numeroso; non si arriverà perciò alle 9-10 schede per il *referendum* a cui si accennava prima con preoccupazione. Già il Ministro ci ricordava che nelle due regioni dove è stato istituito il *referendum* in due anni non è stata ancora presentata una sola richiesta di *referendum*. Ciò vuol dire che il *referendum* è concepito dalla mentalità, dal costume politico, dall'impegno delle nostre forze politiche come un atto eccezionale e si ha fiducia perciò che normalmente la volontà popolare si esprima attraverso il Parlamento ed i suoi rappresentanti normali.

Per questo, non essendo il caso di pensare ad una proliferazione del *referendum*, si ritiene che non sia il caso di prevedere le diverse domeniche anche perchè si potrebbe creare un maggior scompiglio nell'elettorato, che deve essere chiamato successivamente in due o tre domeniche a votare sul *referendum*, mentre abbiamo la certezza che, essendo i nostri cittadini ormai da vari anni abituati a votare e a distinguere le varie schede, essi saprebbero scegliere e capire ciò che si deve votare. Per questi motivi si è contrari all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda il primo emendamento all'articolo 31 il Governo è contrario; si tratta di non turbare, di non alterare l'atmosfera che precede le elezioni e di non turbarla immediatamente dopo le elezioni. Il non partecipare ad un voto sul *referendum* è certamente cosa diversa della presentazione di una richiesta di *referendum*; è chiaro però che se nell'ultimo anno che precede le elezioni si vuole con determinate manovre turbarne l'andamento regolare basta ricorrere a successive richieste di *referendum* proprio per influire in maniera che riteniamo sconveniente sull'esito delle elezioni. È questa la ragione per cui vi è stato quasi sempre l'accordo da parte di tutti per quanto riguarda l'anno prima delle elezioni; solo nel periodo successivo alle elezioni è sorta la questione e il periodo di un anno, che era stato prima indicato, è stato ridotto a sei mesi. Il termine quindi è molto vicino a quello proposto dal senatore Galante Garrone.

Per quanto riguarda la presentazione durante l'anno delle richieste di *referendum*, io sono naturalmente dell'idea che sarebbe preferibile il testo governativo, ma non ne faccio una questione: se si vuole allungare il periodo da sei mesi a otto o nove mesi e dire che si parte dal 1° gennaio e si arriva

fino al 30 settembre, il Governo non ha nessuna ragione particolare per opporsi.

Il Governo si oppone invece all'ultimo emendamento per le ragioni che sono state sviluppate dal relatore Del Nero. Il nostro elettorato è ormai abbastanza esperto e addestrato alle votazioni e, come noi sappiamo per esperienza, sa quello che vuole. Inoltre il prevedere una successione di esperimenti elettorali entro un tempo brevissimo porterebbe molto facilmente alla diserzione dalle urne, come le diverse operazioni di *referendum* avvenute in Francia nel 1945-1946 per la revisione costituzionale hanno dimostrato. Quindi il prevedere una successione di votazioni porterebbe quasi certamente al mancato raggiungimento del *quorum* della maggioranza degli elettori rendendo invalidi i *referendum* medesimi, il che è un risultato che nessuno di noi vuole raggiungere. Ecco la ragione per cui ci sembra che sia preferibile l'istituto della concentrazione anzichè quello della diluizione, sia pur entro il periodo dal 15 aprile al 15 giugno.

Concludendo, sono contrario all'emendamento n. 31. 2. Se il relatore vorrà proporre un emendamento che allarghi il periodo di presentazione delle richieste il Governo si rimette al Senato e non si oppone. Per quanto riguarda l'emendamento n. 34. 2, il Governo si oppone alla ripetizione, nel periodo 15 aprile-15 giugno, di più votazioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Galante Garrone, insiste sull'emendamento numero 31. 2?

G A L A N T E G A R R O N E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 31. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 32.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° aprile al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne la esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte dei senatori Gianquinto, Venanzi, Fabiani, Perna, Li Causi, Secchia e Illuminati è stato presentato il seguente emendamento già illustrato dal senatore Venanzi in sede di discussione dell'articolo 31:

« L'Ufficio centrale entro trenta giorni dal deposito di ogni richiesta di *referendum* ne rileva con ordinanza da notificarsi ai presentatori o delegati a norma dell'articolo 13 le eventuali irregolarità assegnando il termine di giorni venti per sanarle.

Entro i due giorni successivi l'Ufficio centrale decide definitivamente sulla legittimità della richiesta.

L'ordinanza deve essere notificata e comunicata ai sensi dell'articolo 13 ».

32. 1

Senatore Gianquinto, insiste sull'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Non insistiamo sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto ma insistiamo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 32. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Galante Garrone, Albani, Ossicini, Tullia Romagnoli Carettoni, Simone Gatto e Bonazzi è stato presentato un emendamento sostitutivo, già illustrato dal senatore Galante Garrone. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

« Alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio centrale costituito a norma dell'articolo 12 presso la Corte di cassazione, esamina tutte le richieste depositate, al solo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme della presente legge, salvo restando il giudizio riservato alla Corte costituzionale dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dall'articolo 33 della presente legge ».

32. 3

D E L N E R O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O , *relatore*. Chiedo che l'emendamento n. 32. 3, presentato dai senatori Galante Garrone, Albani ed altri, sia posto in votazione per parti separate, di cui la prima comprenda il primo comma, e cioè le parole: « Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre », su cui la Commissione ed il Governo sono favorevoli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'emendamento n. 32. 3 presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 32 con il seguente: « Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre », accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sulla seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori, che rileggo: « Alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio centrale costituito a norma dell'articolo 12 presso la Corte di cassazione, esamina tutte le richieste depositate, al solo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme della presente legge, salvo restando il giudizio riservato alla Corte costituzionale dall'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e dall'articolo 33 della presente legge ».

DEL NERO, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Galante Garrone, insiste sulla seconda parte dell'emendamento n. 32. 3?

GALANTE GARRONE. Poichè la seconda parte del mio emendamento è semplicemente di carattere formale non insisto.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Zuccalà, Formica, Mancini, Elena Gatti Caporaso, Di Benedetto e Lucchi è stato presentato un emendamento (32. 2) tendente a sostituire, al sesto comma, la parola: « legittimità » con l'altra: « regolarità ».

Senatore Zuccalà, insiste sul suo emendamento?

ZUCCALA'. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Art. 33.

Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perchè contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonchè ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta la comunicazione della ordinanza di cui al precedente articolo, fissa il giorno della deliberazione in Camera di Consiglio, che deve essere adottata entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre i tre giorni anteriori alla data di deliberazione, i delegati o i presentatori o il Governo possono depositare memorie.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza se la richiesta di *referendum* debba essere ammessa, o debba essere respinta perchè contraria al dispo-

sto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

La sentenza è comunicata e notificata a norma dell'articolo 13 ».

33. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste sull'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 33. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Zuccalà, Formica, Mancini, Elena Gatti Caporaso, Di Benedetto e Lucchi hanno presentato un emendamento (33. 3) tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « legittimità » con l'altra: « regolarità ». Senatore Zuccalà, insiste sull'emendamento?

Z U C C A L A' . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . I senatori Arena, Veronesi, Palumbo, Balbo e D'Andrea hanno presentato un emendamento (33. 2) tendente ad inserire al quarto comma, dopo le parole: « articolo 75 della Costituzione », le altre: « o perchè costituzionalmente illegittime per altra causa ».

Il senatore Arena ha facoltà di illustrarlo.

* A R E N A . Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto mira al reinserimento nel disegno di legge della dizione già prevista nel testo governativo.

Non vediamo difatti perchè il sindacato della Corte costituzionale debba limitarsi ad eventuali violazioni dell'articolo 75 della Costituzione e non estendersi ad altre violazioni per contrasto con altre norme del pari costituzionali. Per questo insistiamo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. L'argomento oggetto dell'emendamento in esame è stato già ampiamente discusso in Commissione e nella discussione generale, quindi si esprime parere contrario per i motivi già detti in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che la Corte costituzionale non ha competenza su questa materia. È stata introdotta una competenza speciale in virtù della legge del 1953 soltanto per i tre casi di esclusione dal *referendum* abrogativo previsti dall'articolo 75.

Non si può quindi estendere con legge ordinaria ad altri casi la competenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste sull'emendamento?

A R E N A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 33. 2 presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 34.

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il *referen-*

dum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, entro e non oltre quindici giorni, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il *referendum* la cui data deve essere fissata tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto ».

34. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste sull'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 34. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 34. 2, già illustrato dal senatore Galante Garrone. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indìce con decreto il *referendum* o i *referendum,* fissando la data o le date di convocazione degli elettori in una o più domeniche comprese fra il 15 aprile e il 15 giugno ».

34. 2 GALANTE GARRONE, ALBANI, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone, BONAZZI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento sul quale già la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 35.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum,* letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

(*È approvato*).

TABELLA *C*

(Scheda di votazione per il *referendum* previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per _____

_____

_____

_____

_____

Approvate _____

_____

_____

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO

TABELLA *D*

(Retro della scheda di cui alla tabella *C*)

REFERENDUM POPOLARE

_____
(data)

Provincia di _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

_____

Timbro

Art. 36.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per la esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

(*È approvato*).

Art. 37.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

All'ultimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

37. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Il testo del Governo, approvato dalla Commissione, propone che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Anche qui si tratta dell'esercizio di un potere politico discrezionale che temporaneamente annulla l'espressione della volontà popolare. Come quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma essa è abrogata immediatamente *ex nunc*, con lo stesso criterio deve essere regolata la materia di cui ci occupiamo; vale a dire, quando il *referendum* sopprime una legge o una norma di essa, la soppressione deve avere effetto immediato. L'entrata in vigore della soppressione non può essere ritardata ad arbitrio del Potere esecutivo.

Questa è in sostanza la ragione dell'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento perchè il motivo per il quale è stato previsto il termine di 60 giorni, cioè la possibilità che il Presidente della Repubblica possa non promulgare immediatamente l'esito del *referendum* e rinviarlo per non oltre 60 giorni, è di evitare il pericolo, che è stato ampiamente denunciato in Commissione e in Aula

da diverse parti, del vuoto legislativo che si può creare in caso di abrogazione di una legge. Vi sono leggi infatti che possono aver creato rapporti personali, privati e così via, rapporti che per l'abrogazione verrebbero a decadere immediatamente.

Bisogna pertanto dare la possibilità di un lasso di tempo, sia pur breve, nel quale possa essere prevista o la presentazione di una proposta di legge o qualche altro provvedimento il quale permetta di ridurre al massimo le conseguenze del vuoto legislativo che si verrebbe a creare.

È un qualcosa di simile a quello che sta già succedendo con le sentenze della Corte costituzionale e già oggi si stanno lamentando le difficoltà sollevate dalle sentenze della Corte che creano un improvviso vuoto legislativo. Molto più grave sarebbe in questo caso la situazione anche perchè, mentre la sentenza della Corte costituzionale nell'abrogare una legge dà la motivazione — quindi in un certo senso indica lo spirito del correttivo che deve essere portato alla legge —, un'abrogazione *sic et simpliciter* attraverso il *referendum* popolare non darebbe neanche tali indicazioni e lascerebbe quindi un grosso vuoto legislativo. (*Commenti del senatore Gianquinto*). Anche in dottrina ciò che io dico è affermato in modo autorevole e quindi non ritengo che si tratti di una cosa insulsa come potrebbe sembrare a lei, senatore Gianquinto.

Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e parere favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianquinto. In Commissione ci fu una discussione abbastanza approfondita su questo punto; e questa mattina ho ricordato quello che il Presidente, onorevole Ruini, alla Costituente dichiarava in sede di approvazione dell'articolo 75: che cioè le modalità previste dall'ultimo comma implicassero addirittura il diritto da parte del Parlamento di sospendere per un determinato tempo, che non era precisato, l'entrata in vigore del *referendum* abrogativo. Io ho dichiarato che non sono favorevole a questa interpretazione portata alle sue ultime conseguenze.

Ma mi sembra che il differire l'entrata in vigore del *referendum* a 60 giorni sia una misura prudente che possa essere senz'altro accettata, poichè non si sospende indefinitamente l'efficacia di principio del *referendum* abrogativo: se ne sospende soltanto per 60 giorni la esecuzione, l'effettiva entrata in vigore; e ciò per consentire al Parlamento di provvedere alle necessarie modificazioni di legge conseguenti alla abrogazione derivata dal *referendum.*

Mi sembra quindi che questa sia una misura giusta ed il minimo che si possa prevedere per non determinare delle rotture nel nostro sistema legislativo.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, mantiene l'emendamento?

G I A N Q U I N T O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 37. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 38.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o

atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, prima che siano state effettuate le elezioni di una delle due Camere e, fermo il disposto dell'articolo 31, in ogni caso, non prima di cinque anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del relatore, senatore Del Nero. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sopprimere la frase: « prima che siano state effettuate le elezioni di una delle due Camere e » *e le parole*: « in ogni caso ».

38. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Nero ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E L N E R O , *relatore*. L'emendamento è in armonia ad un'altra rettifica che in Commissione venne accolta col passaggio dai 3 ai 5 anni nel termine per rinnovare la richiesta di *referendum* abrogativo. Stabilito questo, ci sembra che sia inutile dire: non prima che siano state effettuate le elezioni di una delle Camere, perchè evidentemente, portando a cinque anni il termine, durante questi cinque anni necessariamente è avvenuto il cambiamento della legislatura. Pertanto si chiede di sopprimere quelle due frasi che richiedevano invece anche quest'altro adempimento, che diventa superato e pleonastico col prolungamento del termine a cinque anni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 38. 1 presentato dal senatore Del Nero. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire le parole da: « prima che siano state effettuate » *sino alla fine dell'articolo, con le altre*: « prima che siano trascorsi due anni ».

38. 2 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'emendamento non ha bisogno di illustrazione. Si tratta di una riduzione del termine utile per la presentazione della domanda di *referendum*. Noi proponiamo che tale termine sia di due anni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 38. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 39.

Se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

(*È approvato*).

Art. 40.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(*È approvato*).

TITOLO III.

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione... sia fusa con la Regione... per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separato dalla Regione... (o dalle Regioni...) per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia... (o delle province...) sia separato dalla Regione... per entrare a far parte integrante della Regione...? »; oppure: « Volete che il territorio del comune... (o dei comuni...) sia separato dalla Regione... per entrare a far parte integrante della Regione...? », e l'indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

(*È approvato*).

Art. 42.

La richiesta di *referendum* per la fusione di Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l'oggetto, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle Regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del *referendum* per il distacco, da una Regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una Regione a sè stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonchè di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra Regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di

cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

(*È approvato*).

Art. 43.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 44.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del *referendum* può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per detto *referendum* con quella per i *referendum* costituzionali di cui allo articolo 138 della Costituzione.

Il *referendum* è indetto nel territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare Regione a sè stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto sia nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della Regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. La data del *referendum* deve essere fissata tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto ».

44. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Molto brevemente, signor Presidente. Noi chiediamo che il *referendum* in questo caso venga indetto entro quindici giorni, vale a dire entro un termine tecnicamente utile per gli adempimenti necessari a che venga emanato il decreto da parte del Presidente della Repubblica. Prolungare questo termine fino a tre mesi, vuol dire sostituire ad un criterio tecnico una di-

screzionalità politica che è in contrasto con l'autonomia, l'indipendenza e la sovranità dell'istituto del *referendum*. Cioè a dire non si può far dipendere l'esercizio di questo diritto dalla volontà discrezionale del Potere esecutivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è contraria a questa rettifica che vuole ridurre i tre mesi stabiliti per l'indizione del *referendum*. Non è che si voglia dare al Governo dei poteri discrezionali. Anche qui si tratta di un termine ordinatorio e ci deve essere un minimo di tempo perchè possa essere adottata la delibera del Consiglio dei ministri e quindici giorni sono troppo pochi. Bisogna che sia stabilito il termine più opportuno e più indicato anche ai fini stagionali e temporali per poter fare l'indizione del *referendum*. Quindi, come ho detto, la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario anche perchè può darsi che intervengano richieste da parte di più regioni per il *referendum* di carattere territoriale. In questo caso il Governo dovrà cercare di fare un coordinamento e quindi i tre mesi sembrano un periodo di tempo opportuno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 44. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 45.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi tre anni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata se, considerando i voti

validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarata respinta ».

45. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, mantiene il suo emendamento?

G I A N Q U I N T O . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al quarto comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni », *con le altre*: « entro 30 giorni ».

45. 2 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'emendamento è molto semplice e non ha bisogno di illustrazione.

P R E S I D E N T E . Mantiene questo emendamento, senatore Gianquinto?

G I A N Q U I N T O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. La Commissione è contraria per gli stessi motivi detti in precedenza. Qui si tratta di far presentare una legge al Parlamento e di dare al Governo il tempo di esaminarla, di prepararla, e di predisporre quanto necessario. Pertanto il termine di 60 giorni ci sembra congruo almeno finchè durano le attuali procedure e gli attuali sistemi nella preparazione e formulazione delle leggi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 45. 2 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Del Nero e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « tre anni », *con le altre*: « cinque anni ».

45. 3 DEL NERO, MURMURA, BISORI, BARTOLOMEI, CORRIAS Efisio, MONTINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Del Nero ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E L N E R O , *relatore*. Per armonia con un altro articolo (articolo 38) della legge il relatore ha proposto che all'ultimo comma, dove si stabilisce che qualora la proposta non sia approvata non può essere rinnovata prima che siano trascorsi tre anni, tale termine sia portato a cinque. Ci sembra inoltre che se una modifica territoriale non viene approvata con *referendum*, nel giro di tre anni non dovrebbero intervenire dei fatti talmente nuovi da giustificare una nuova proposta. Quindi, in armonia anche con altro articolo della stessa legge, si chiede di portare i termini da tre a cinque anni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 45. 3 presentato dal senatore Del Nero e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 46.

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del *referendum* indetto in data . . ., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data . . ., hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

(*È approvato*).

Art. 47.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 48.

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dello articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richie-

denti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

(*È approvato*).

Art. 49.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

(*È approvato*).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(*È approvato*).

Art. 51.

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(*È approvato*).

Art. 52.

La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Gianquinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « dal trentesimo giorno », *con le altre*: « dal quarantesimo giorno ».

52. 1 GIANQUINTO, VENANZI, FABIANI, PERNA, LI CAUSI, SECCHIA, ILLUMINATI

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Con questo emendamento proponiamo di aumentare di dieci giorni il tempo disponibile per la propaganda del *referendum*. Credo che si tratti di argomenti che richiedono un dibattito maggiore di quelli concernenti la campagna elettorale. Qui si tratta della soppressione di una legge o di un atto avente valore di legge e quindi ritengo che limitare, almeno in questa prima esperienza, la propaganda a trenta giorni sia un po' restrittivo: sarebbe più prudente allargare il termine per avere una maggiore possibilità di spiegazioni, anche perchè la legge prevede la possibilità della votazione contemporanea di più *referendum*. Anche per questo motivo credo che sia più opportuno allargare il termine della propaganda da 30 a 40 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E L N E R O , *relatore*. Questo non è un emendamento particolarmente impegnativo, tanto da farne profonde questioni. L'orientamento attuale è però quello di ridurre le campagne elettorali e non di allungarle.

Comunque, trattandosi di un fatto particolare, non farei obiezioni. Mi rimetto quindi al parere del Senato. Come orientamento ripeto che si tende piuttosto a restringere i termini e quindi dovrei esprimere parere contrario ma, ripeto, mi rimetto alle decisioni dell'Aula.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace dover esprimere parere contrario all'emendamento. Mi fa piacere, invece, di aver dato adesione ad alcuni emendamenti presentati dal senatore Gianquinto, ma mi pare che quest'ultimo vada proprio contro l'orientamento delle Aule parlamentari e del popolo italiano.

Nella passata legislatura sono stati presentati disegni di legge per ridurre i tempi delle campagne elettorali; non possiamo ora accogliere emendamenti che li prolunghino. Nè vale l'obiezione che in questa materia si tratta di esami particolarmente difficili. L'esame comincia dal momento in cui si presenta la richiesta, e continua nel momento in cui si raccolgono le firme e si fanno tutti gli accertamenti da parte dell'Ufficio centrale e della Corte costituzionale. L'elezione è soltanto l'atto finale, che segue quando il popolo è maturo ed ha sentito tutte le ragioni *hinc inde* esposte.

Quindi bisognerebbe abbreviare piuttosto che allungare i tempi. Per queste ragioni mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 52. 1 presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 53. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 53.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le

competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutorio con decreto del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 53. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

JANNUZZI Onofrio. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Sulla grave situazione della finanza locale e specialmente per conoscere:

1) se essi credono che sia possibile protrarre il sistema attuale secondo cui i *deficit* annuali di bilancio vengono colmati con mutui cosiddetti « integrativi », destinati soltanto ad aumentare il *deficit* degli esercizi successivi, senza alcuna funzione economica o finanziaria risanatrice;

2) se essi credono che sia possibile protrarre il sistema attuale per il quale la Cassa depositi e prestiti eroga i mutui integrativi di bilancio ai comuni ed alle provincie con ritardi notevoli, qualche volta anche di anni, rispetto ai tempi in cui maturano le spese che i mutui stessi sono destinati a fronteggiare;

3) se essi credono che sia possibile perpetuare il sistema attuale per cui provincie e comuni sono costretti a ricorrere, per far fronte ai propri pagamenti, anche di stipendi al personale, ad anticipazioni bancarie a tasso d'interesse superiore a quello della Cassa depositi e prestiti e, quindi, gravoso per finanze dissestate, ed a scontrarsi molte volte con le resistenze di istituti, anche di diritto pubblico, e spesso dello stesso Ispettorato per il credito presso la Banca d'Italia, presso cui gli amministratori provinciali e comunali sono considerati come postulanti importuni e irragionevoli, senza che da parte del Ministero del tesoro si faccia mai nulla, quanto meno per agevolare presso i detti istituti l'affannosa ricerca di prefinanziamenti;

4) se essi ritengono che possa protrarsi il sistema secondo cui, mentre la Cassa depositi e prestiti dilaziona l'erogazione dei mutui integrativi di bilancio e gli Enti locali non sanno come assolvere alle spese più essenziali e urgenti, le Tesorerie provinciali dello Stato pretendono il rimborso delle somme da detti Enti dovute allo Stato stesso, proclamando il principio che lo Stato creditore non deve preoccuparsi delle condizioni finanziarie degli Enti locali debitori, anche se esse dipendono da fatto dello Stato stesso (Cassa depositi e prestiti);

5) se essi credono che possa protrarsi la situazione attuale per cui gli Enti locali, che hanno esaurito le delegazioni di pagamento per far fronte nel passato all'assolvimento di compiti istitutivi necessari e indilazionabili, non possano più attuare nuove opere e assumere nuovi impegni che, sebbene a carattere facoltativo, sono egualmente necessari ed indilazionabili per il pubblico interesse, e perciò se non ritengano che oc-

corrano forme di garanzia statale per gli Enti locali che non sono in condizione di garantire i mutui;

6) se, in una parola, essi ritengono che possa ancora protrarsi l'insoffribile situazione odierna degli Enti locali che pone gli amministratori di fronte a responsabilità gravi non ad essi risalenti, ma a difetto strutturale degli enti amministrati.

L'interpellante fa rilevare, in proposito, che il vero difetto della finanza locale sta nel fatto che provincie e comuni hanno entrate proporzionate alla capacità contributiva dei cittadini amministrati e uscite commisurate alla quantità numerica di essi ed alla qualità e quantità dei servizi pubblici richiesti per la loro vita, in ordine ai quali i cittadini di tutti i comuni hanno diritto a parità di trattamento, e fa notare che i due termini — entrata ed uscita — come sopra definiti, spessissimo non coincidono, onde una riforma finanziaria efficiente per gli Enti locali non può essere che quella che, muovendo da tale indisconoscibile realtà, sia in grado di eliminarla radicalmente; il che certamente non potrà accadere con gli effetti previsti dal disegno di legge n. 532, attualmente pendente presso la Camera dei deputati ed avente per oggetto: « Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle provincie nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale », in quanto tale disegno di legge non affronta nella sua integralità il problema delle finanze degli Enti locali.

Il pauroso *deficit* di provincie e comuni, per oltre 6.000 miliardi per il passato, e le più paurose prospettive per il futuro, ove non si provveda, richiedono, pertanto, provvedimenti urgenti, adeguati e risolutivi che l'interpellante chiede ai Ministri interpellati di voler indicare. (interp. - 119)

JANNUZZI Onofrio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali iniziative legislative intenda prendere il Governo a tutela dei cittadini soggetti alla giurisdizione militare per assicurare l'indipendenza dei giudici della giustizia militare e del pubblico ministero presso di essa, tenuto conto che, in contrasto con l'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, che assicura l'indipendenza dei giudici anche delle giurisdizioni speciali, l'ordinamento attuale pone la Magistratura militare, anche giudicante, in rapporto di soggezione verso un organo — sia pure il supremo — del pubblico ministero, laddove Magistratura giudicante e pubblica accusa, per la natura delle rispettive funzioni, debbono essere in rapporto di reciproca indipendenza;

se il Governo non ritenga che non vi siano ragioni perchè la tutela che l'articolo 107 della Costituzione riserva ai magistrati della giurisdizione ordinaria, in materia di inamovibilità, di dispensa o sospensione dal servizio e di destinazione ad altre sedi e funzioni, non debba essere estesa ai giudici della Magistratura militare e del pubblico ministero presso di essa, la cui condizione e le cui funzioni non sono intrinsecamente dissimili da quelle dei detti magistrati;

in particolare, se il Governo non ritenga di dover sottoporre al Parlamento proposte tendenti a creare — ai fini indicati — un organo analogo al Consiglio superiore della Magistratura o, quanto meno, affidare, per la Magistratura militare, le funzioni a detto Consiglio attribuite, alla già esistente Commissione per il personale della giustizia militare, ove occorra, opportunamente integrata. (interp. - 120)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

JANNUZZI Onofrio. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali criteri intenda seguire nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che dovrà essere sottoposta all'esame ed all'approvazione del Parlamento, e se non ritenga che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord debba tenersi conto, ai fini delle esigenze di giustizia, specialmente civile e di volontaria giurisdizione, non tanto

delle statistiche sulle attività passate, quanto delle previsioni di sviluppo economico e sociale dei detti territori, al quale è certamente connesso anche un buono, rapido e decentrato funzionamento degli organi giudiziari.

L'Amministrazione della giustizia deve, infatti, essere al servizio dei cittadini anche nei centri minori per non obbligarli a spostamenti onerosi per se stessi e per l'economia generale. La giustizia deve essere a portata di tutti, non solo economicamente, ma anche territorialmente. (int. or. - 643)

TOMASSINI, RAIA, DI PRISCO, MENCHINELLI, FILIPPA, NALDINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali, con insolita sollecitudine, è stata concessa l'installazione di un campo boe nel golfo di Gaeta per l'attracco e lo scarico di grandi navi petrolifere, senza tener conto del grave pregiudizio che tale installazione reca dal punto di vista igienico-sanitario a tutto il litorale, da Gaeta a Mondragone, fascia costiera che, a prevalente vocazione turistica, fonda il suo sviluppo economico sia sul turismo di massa, sia sull'attività peschereccia.

La concessione del campo boe, mentre reca un vantaggio ad un determinato settore industriale, non apporta nessun reale incremento ad uno sviluppo del nucleo industriale Formia-Gaeta e del suo comprensorio che dovrà essere omogeneo nei confronti degli interessi occupazionali e di generale sviluppo economico di tutta la zona, nel rispetto delle sue tipiche fisionomie economiche. (int. or. - 644)

ROSSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quando intende provvedere al riconoscimento degli Enti ospedalieri di Terni e di Orvieto, già classificati dal medico provinciale.

Si fa presente che la classificazione provvisoria, nel caso dell'Ospedale di Terni, è avvenuta in data 10 dicembre 1968 e che già sono trascorsi più di tre mesi.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se si è provveduto alla classificazione degli Ospedali di Narni e di Amelia. (int. or. - 645)

CALAMANDREI, SALATI, MAMMUCARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quale giudizio dia il Governo sull'accordo concluso dalla Gran Bretagna e dall'Olanda con la Repubblica federale tedesca, per la produzione in comune di uranio arricchito mediante il nuovo metodo della ultracentrifugazione, e quale significato sia da attribuire al fatto che da tale accordo l'Italia è rimasta esclusa;

se, agli effetti dell'uso pacifico dell'energia nucleare, il Governo non ritenga che l'accordo sopra menzionato, per il suo carattere parziale, possa segnare l'avvio ad una discriminazione e ad accentuati squilibri nell'ambito stesso dell'Europa occidentale, tali da rendere irreparabile la crisi dell'Euratom e da pesare in modo particolare sull'Italia, già colpita dalla paralisi in tale settore e dalla minaccia di smantellamento del Centro di Ispra;

se, d'altra parte, non sembri al Governo che l'accordo in questione rechi pregiudizio alla non proliferazione delle armi nucleari, in quanto può incoraggiare la Repubblica federale tedesca nella sua attuale riluttanza ad aderire al trattato « anti-H » e può comunque facilitarle, anche quando essa aderisca al trattato, l'accesso a materiale fissile speciale al di fuori dei controlli da concordare tra l'Euratom e l'AIEA;

se, in vista di queste implicazioni negative e preoccupanti dell'accordo concluso fra la Gran Bretagna, l'Olanda e la Repubblica federale tedesca, il Governo non ritenga di dover richiamare su di esse l'attenzione sia dei Governi di quei Paesi, sia degli organismi internazionali — a cominciare dalla imminente sessione della Conferenza sul disarmo — competenti a discutere della non proliferazione, del disarmo e dello sviluppo dell'uso pacifico dell'energia nucleare. (int. or. - 646)

CALAMANDREI, SALATI, FABBRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se non ritengano che la decisione, annunciata in data 14 marzo 1969 dal Presidente degli Stati Uniti, di procedere alla costruzione del sistema antibalistico « Sentinel » sia tale da portare nuovo e grave impulso alla spirale degli armamenti, e perciò in contrasto con lo spirito e con la lettera del trattato di non proliferazione delle armi nucleari;

se non considerino, quindi, conforme all'interesse, alle responsabilità e alla funzione dell'Italia come parte del trattato « anti-H » che il Governo prenda contatto con gli altri Stati non militarmente nucleari, già firmatari del trattato, per esplicare un'azione comune — in tutte le sedi possibili, a cominciare dalla imminente sessione della Conferenza sul disarmo — rivolta a dissuadere il Governo degli Stati Uniti, così come i Governi degli altri Stati militarmente nucleari parti dello stesso trattato, da ogni nuovo sviluppo degli armamenti nucleari ed a sollecitare, invece, la promozione di negoziati per il disarmo nucleare con la partecipazione di tutte le potenze militarmente nucleari;

se, infine, non ritengano che, per gli scopi sopra suggeriti, il Governo italiano potrebbe opportunamente avanzare la proposta di un'apposita e sollecita riconvocazione della Conferenza degli Stati non nucleari. (int. or. - 647)

VERONESI, BERGAMASCO, PREMOLI, GERMANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e come il Governo intenda intervenire a tutela del centro collinare dell'entroterra riminese — Verucchio — che, essendo attualmente in esercizio ben sette cave per estrazione di pietra (usata per la costruzione del sottofondo di strade in genere), non solo è minacciato di progrediente deturpazione del suo paesaggio — bellezza naturale — con ripercussioni anche sotto l'aspetto economico-turistico, ma, quel che è più grave, è sotto la crescente minaccia di vedere compromessa la stabilità di gran parte del suo abitato per prevedibili cedimenti di terreno in conseguenza sia dell'ubicazione delle cave, sia del fatto che il materiale viene staccato dalle pareti della roccia mediante brillamento di mine. (int. or. - 648)

MADERCHI, PIVA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando intendono dare attuazione al disposto del quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 352, consentendo finalmente la piena applicazione della legge citata che, priva dei decreti interministeriali che gli interroganti sollecitano, rimane inattuabile per la parte relativa all'amministrazione autonoma ed alle opere di manutenzione dei condomini degli assegnatari degli alloggi a riscatto. (int. or. - 649)

ROSSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti d'urgenza intendano adottare al fine d'impedire il licenziamento di 120 operai dello iutificio di Terni.

Il grave provvedimento, che ha provocato l'occupazione della fabbrica dopo cinque mesi di riduzione dell'orario di lavoro e del salario, fa seguito ad un preoccupante processo di riduzione dei livelli di occupazione in tutta la regione umbra: da più di due mesi, infatti, le maestranze della « Salvati » di Foligno occupano l'azienda per impedirne la chiusura.

Su questi problemi, dopo ripetuti scioperi, tutta la regione ha manifestato, nella giornata di protesta dell'8 marzo 1969, la propria decisione d'impedire altri licenziamenti, di reclamare la soluzione della crisi dell'agricoltura e l'attuazione degli obiettivi dello schema regionale di sviluppo economico che prevedeva, per il 1970, un aumento di 22.500 posti di lavoro. L'estrema gravità della situazione dell'economia umbra richiede, perciò, l'immediata soluzione del problema della « Salvati » e dello iutificio.

Per quanto si riferisce allo iutificio di Terni, l'interrogante chiede di sapere se non si

ritenga improrogabile un efficace intervento del Governo per assicurare, prima, le commesse dell'ENI, dell'ANIC e di altre aziende e, poi, una sollecita riorganizzazione di tutto il settore tessile ai fini di garantire la difesa e lo sviluppo dei livelli di occupazione. (int. or. - 650)

TOMASSINI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi al fine di individuare i responsabili della selvaggia aggressione operata da parte delle forze di polizia, nel pomeriggio del 17 marzo 1969, nei confronti dei lavoratori e dei cittadini del comune di Minturno che, scesi in sciopero generale, rivendicavano il diritto dell'occupazione, l'industrializzazione della zona e la revoca della decisione per l'installazione di un campo boe per l'attracco e lo scarico di navi petrolifere nella rada di Gaeta, e manifestavano pertanto per la salvaguardia dello sviluppo turistico ed economico dell'intera zona. (int. or. - 651)

ANDERLINI. — *Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se e come intendono intervenire onde evitare i 120 licenziamenti allo iutificio di Terni, occupato dalle maestranze.

Detti licenziamenti, che si aggiungono a quelli di altre industrie umbre, come la « Salvati » di Foligno, sono in netta contraddizione con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e tendono ad ulteriormente abbassare il già basso livello di occupazione di quella popolazione che si appresta, martedì 25 marzo 1969, a ripetere con uno sciopero generale la sua protesta contro le tendenze in atto nei confronti della economia della regione. (int. or. - 652)

VALORI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere come intendono evitare i 120 licenziamenti già annunciati allo iutificio di Terni, contro i quali protestano le maestranze dello stabilimento occupato ed è indetto per martedì 25 marzo 1969 uno sciopero generale. (int. or. - 653)

SEGNANA, DALVIT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della pesante situazione in cui si trova la società « Elettro-termochimica » (SET) di Scurelle (provincia di Trento) il cui stabilimento è stato in questi giorni occupato dagli operai a seguito della decisione di procedere a sospensioni ed a licenziamenti degli stessi.

La fabbrica, che si trova in una delle zone più depresse dell'arco alpino, è stata a suo tempo costruita perchè l'azienda poteva disporre di energia fornita dalla Società industriale trentina al prezzo medio di lire 3,80 per chilowattore. A seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica, il costo per chilowattore è salito a lire 6,66, il che non permette all'industria di produrre a prezzi competitivi.

Considerata tale situazione e tenuto conto dei gravi riflessi d'ordine sociale per un numero considerevole di famiglie e considerato, inoltre, che la SET consuma in media circa 100 milioni di chilowattore all'anno e che potrebbe accrescere anche la propria capacità produttiva in presenza di una riduzione del costo dell'energia elettrica, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga possibile predisporre un provvedimento che consenta l'erogazione di energia elettrica alla predetta industria a tariffa ridotta, e cioè almeno a lire 5 il chilowattore. (int. or. - 654)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DE ZAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che:

in conseguenza della frana verificatasi il giorno 20 febbraio 1969 sulla strada Gardesana occidentale, n. 45-*bis*, fra le gallerie Cibele e Centauro, in seguito a ripetute e, con ogni probabilità, troppo potenti cariche di esplosivo, la strada stessa è stata chiusa per lo sgombero del materiale;

a causa dell'irrimediabile stato di pericolo in cui, secondo gli ultimi referti geologici, si trovano le suddette gallerie, si è dato inizio in questi giorni alla costruzione di una nuova galleria più a monte;

in conseguenza di ciò, la chiusura della strada è stata ulteriormente protratta con gravissimo disagio per tutta la zona la cui economia è pressochè interamente legata al movimento turistico primaverile ed estivo.

L'interrogante, in considerazione delle incalcolabili ripercussioni economiche e sociali che su tutta la riviera bresciana del Garda ha la ritardata soluzione dei problemi della viabilità, pur consapevole dei meritevoli sforzi compiuti dall'ANAS, prodigatasi in questi anni, chiede quali assicurazioni il Ministro sia in grado di offrire perchè i lavori di apertura della nuova galleria vengano effettuati con la massima celerità, consentita da mezzi tecnici più moderni, e se non ritenga di adottare urgenti soluzioni d'emergenza per garantire un traffico più spedito sulla vecchia e accidentata strada comunale « dei Dossi », unica arteria sussidiaria della strada statale interrotta. (int. scr. - 1474)

FUSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di profondo disagio che esiste tra le centinaia di famiglie di coltivatori diretti assegnatari residenti nel comprensorio di riforma « Sud Aurelia », in comune di Capalbio (Grosseto). In tale comprensorio, infatti, sono stati realizzati, a suo tempo, dall'Ente Maremma ben 11 centri agricoli, i quali, però, da oltre 15 anni, attendono di essere forniti di acqua e di energia elettrica.

Per sapere, pertanto, se, di fronte a tale situazione, che minaccia di scoraggiare ulteriormente i coltivatori diretti assegnatari di quella importante zona agricola, i Ministri interrogati non intendano intervenire, nei campi di rispettiva competenza, per la sollecita costruzione delle reti idriche di distribuzione interna agli 11 centri agricoli e, nel contempo, per dare disposizioni all'Enel di completare tutti gli impianti per la fornitura di energia elettrica alle numerose famiglie che ne sono tuttora prive. (int. scr. - 1475)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quali disposizioni si siano ispirate le autorità di pubblica sicurezza che, nel pomeriggio del 13 marzo 1969, hanno scatenato contro una dimostrazione di studenti a Pavia violentissime cariche, a seguito delle quali si devono lamentare numerosi feriti tra manifestanti, agenti e ignari passanti. (int. scr. - 1476)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i suoi orientamenti in merito alla crescente, e talvolta disordinata, proliferazione di iniziative tese a istituire in vari centri della Lombardia singole facoltà e istituti universitari, e in particolare perchè precisi:

a) l'elenco delle università statali e non statali, nonchè delle singole facoltà o istituti universitari, attualmente operanti nella regione lombarda;

b) l'elenco delle richieste di nuove istituzioni presentate fino ad oggi al suo Ministero per la Lombardia;

c) l'elenco delle proposte di nuove istituzioni che si stanno trattando a livello degli Enti locali lombardi, di cui il suo Ministero abbia comunque notizia. (int. scr. - 1477)

CAVEZZALI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui a molti dipendenti degli uffici locali del suo Ministero, collocati in quiescenza da oltre 6 mesi, non è stata ancora corrisposta la pensione relativa, nè alcuna anticipazione, e quali provvedimenti intende adottare al fine di ovviare ai gravi disagi che derivano a detti ex dipendenti rimasti privi di qualunque emolumento. (int. scr. - 1478)

CAVEZZALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale ragione ai maestri pensionati non è stata ancora corrisposta la perequazione delle pensioni, con decorrenza 1° marzo 1968, con-

cessa dalla legge n. 249 del 18 marzo 1968. Non risulta, infatti, che agli Uffici provinciali del tesoro sia pervenuta alcuna autorizzazione per l'applicazione delle norme anzidette.

Per chiedere, inoltre, al Ministro quali provvedimenti intende adottare per ovviare ai disagi che gli interessati sopportano per la mancata applicazione di tale legge. (int. scr. - 1479)

CELIDONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quando si ha il proposito di aggiornare le tabelle che prevedono il minimo di rimborso spese per malattia agli assistiti dall'ENPAS e che tuttora sono ancorate alla legge 30 ottobre 1953, n. 841. (int. scr. - 1480)

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intende intervenire al fine di salvare il prezioso patrimonio artistico librario della Biblioteca Fardelliana di Trapani, minacciata dagli agenti patogeni, concedendo un congruo contributo per l'acquisto delle scaffalature metalliche. (int. scr. - 1481)

CASSIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non si intenda affrontare il problema della salina di Lungro, usando i mezzi più idonei intesi ad evitare che, durante lo svolgimento dell'indagine alla quale è chiamata la commissione di tecnici da lui nominata, questa preziosa miniera, già agonizzante per errata diagnosi e volontà deliberata della Pubblica Amministrazione, arrivi all'estinzione pressochè totale, tanto da rendere difficile, se non impossibile, il rimedio al male di cui finora si è fatta denunzia costante.

Il pericolo, sul quale si richiama l'attenzione del Governo, trova il suo fondamento indiscutibile in alcuni dati impressionanti, come sono, ad esempio, i seguenti: dal 1958 ad oggi, per quanto riguarda i servizi interni, gli scheggiatori sono scesi da 73 a 33; i minatori da 18 a 7; gli addetti al trasporto del sale da 40 a 15; i picconieri da 13 a 2; gli addetti al carreggio da 20 a 12, mentre sono stati eliminati gli addetti alle adduzioni acque, che erano 10, e gli addetti alla squadra manutenzione, che erano 20.

È da rilevare altresì che la produzione mensile è scesa da 10.000 a 5.600 quintali; nè sono più rassicuranti i dati relativi ai servizi esterni obbligatori, che riguardano la sicurezza della miniera e sono diretti ad evitare le infiltrazioni delle acque, le quali possono portare allo scioglimento del minerale e al determinarsi di frane, cioè a conseguenze tragiche.

Si deve aggiungere che tutti i fabbricati sono pericolanti, che non viene eseguita alcuna manutenzione dei pozzi di estrazione e che, in caso di sinistro, non sarebbe assicurata l'illuminazione del pozzo di estrazione, secondo quanto richiede la legge mineraria. L'elenco potrebbe continuare attraverso la denunzia di infinite altre deficienze: dalla mancanza di polveristi — tanto che l'esplosione di un detonatore potrebbe causare una strage — fino alla incredibile età media degli operai, che attualmente è di 60 anni, essendosi deliberatamente rifiutata finora l'assunzione di un adeguato numero di altri operai in sostituzione di quelli collocati in pensione negli ultimi anni, così come si rifiutava la creazione di una squadra idonea di ricerca per stabilire la entità dell'attuale giacimento e le possibilità per l'avvenire.

Questi dati impressionanti pongono il potere responsabile davanti ad un problema che sovrasta il compito ordinario di una commissione di tecnici, soprattutto se si tiene conto dell'aspetto sociale del problema — trattandosi di sopprimere una fonte di lavoro nella regione più depressa dell'Italia — e del fatto che la salina di Lungro presenta possibilità di sviluppo che da anni alimentano le speranze della popolazione di quella regione. In Calabria, infatti, vi sono i boschi più intensivi dell'Italia, estesi per centinaia di ettari, composti di piante che hanno la caratteristica di contenere gli elementi più essenziali alla cellulosa, e quindi il salgemma della miniera di Lungro potrebbe consentire, in combinazione con la cellulosa, la produzione delle materie plastiche.

La complessità del problema ed i suoi riflessi larghi e molteplici impongono che di

tutto ciò si tenga conto nell'opera d'indagine che sta per svolgere la commissione di tecnici e nelle conclusioni alle quali essa dovrà pervenire. (int. scr. - 1482)

DI PRISCO, RAIA, MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già int. or.* - 216) (int. scr. - 1483)

PELLICANO', MASCIALE, ARGIROFFI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (*Già int. or.* - 244) (int. scr. - 1484)

PELLICANO', TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — (*Già int. or.* - 511) (int. scr. - 1485)

BRUSASCA. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è esatta la seguente notizia apparsa sul « Corriere della Sera » del giorno 19 marzo 1969, a pagina 6, nell'articolo dal titolo « Frenare le frodi vinicole: « Di recente a Torino, per una ingente fornitura di vino per le Forze armate, l'asta è stata vinta da un concorrente che ha offerto un prezzo inferiore all'ingrosso ».

L'interrogante chiede, inoltre, con l'autorevole autore dell'articolo, se lo Stato può accettare questo sistema e, nell'affermato caso negativo, quali provvedimenti il Governo intende prendere a tutela dei consumatori, militari e civili, dei produttori e della pubblica fede. (int. scr. - 1486)

PERRINO, VENTURI Giovanni. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

1) che nella nobilissima città di Urbino l'assistenza alle madri ed ai bambini viene praticata attraverso una Casa della madre e del bambino dell'ONMI precariamente allogata al piano terra di un vetusto fabbricato di via Pozzo Nuovo, in quattro locali ricavati dall'adattamento di altrettanti magazzini;

2) che le condizioni di tali locali sono assolutamente in contrasto con le più elementari norme igienico-sanitarie dell'assistenza alla maternità ed all'infanzia, per la cubatura e per la superficie dei locali stessi e per la forzosa carenza di impianti idonei, da quelli igienici al riscaldamento, alle cucine, ai refettori e dormitori;

3) che l'urgente problema della costruzione di una nuova e idonea Casa della madre e del bambino è stato rappresentato alla presidenza dell'ONMI sin dal 10 aprile del 1953;

4) che il comune di Urbino, già nel 1959, con atto deliberativo del 2 agosto, n. 117, ha messo gratuitamente a disposizione l'area occorrente per la realizzazione della predetta Casa;

5) che la stessa Amministrazione comunale, nel giugno del 1965, ha stabilito di approvare in linea di massima la costruzione di un apposito edificio, per una spesa preventivata in lire 60.000.000, e di richiedere il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con i maggiori benefici, tra cui la garanzia statale, previsti con decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, istanza avanzata, in effetti, il 24 giugno 1965 e trasmessa dal Provveditorato alle opere pubbliche competente alla Direzione generale urbanistica ed opere igieniche del suo Ministero, ponendo l'opera in evidenza per priorità;

6) che, malgrado gli interventi svolti dalla presidenza dell'ONMI e le sollecitazioni del comune stesso, il richiesto intervento finanziario dello Stato non è stato ancora concesso, mentre si aggrava la situazione dell'attuale Casa della madre e del bambino,

gli interroganti chiedono di conoscere se, vagliata la insostenibile situazione soprarappresentata, non ritenga indifferibile ed urgente disporre l'accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Urbino, al fine di poter costruire l'indispensabile nuova Casa della madre e del bambino, concedendo le agevolazioni previste dalle norme di legge in premessa richiamate. (int. scr. - 1487)

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che oltre 600 dei docenti non di ruolo di lingua francese, provenienti dai comuni della Puglia per sostenere gli esami di abilitazione riservata di lingua francese, indetti con legge n. 603 e fissati in Bari per le ore 8

del giorno 1° marzo 1969 presso la scuola media statale « Amedeo D'Aosta », pur essendosi presentati con disciplina e diligenza a sostenere le prove previste, ne sono stati impediti a causa di forza maggiore ed indipendentemente dalla loro volontà;

che tali impedimenti si sono concretati in atti di violenza privata da parte di gruppi di facinorosi, molti dei quali anche estranei alla categoria, in blocco forzoso delle scale di accesso, in minacce, eccetera;

che tale situazione non ha reso possibile la presenza in aula che di una esigua minoranza degli aspiranti al concorso, la quale peraltro era riuscita ad entrare prima dell'orario di apertura e prima ancora che l'edificio fosse occupato;

che le manovre di occupazione e di impedimento all'accesso si manifestavano tanto violente e costanti che neppure la forza pubblica, malgrado ogni sforzo, potè garentire il libero accesso alle aule di esame alla grande massa degli aspiranti e che neppure i pochi che erano riusciti a raggiungere le aule potettero ottenere prima delle ore 11,30 l'assegnazione del compito;

che tale situazione danneggia gravemente i diritti quesiti della stragrande maggioranza dei concorrenti che hanno avuto un danno economico di incalcolabile entità e soprattutto un grave danno morale in considerazione dei decenni di servizio che hanno proficuamente prestato nella scuola italiana,

l'interrogante chiede di conoscere se, in relazione a quanto sopra esposto, non ritenga necessario e opportuno:

1) convalidare gli esami per la minoranza degli aspiranti che è riuscita ad espletarli in quelle difficili condizioni di agitazione e di intimidazione;

2) porre urgentemente allo studio la possibilità di indire una nuova sessione di esami di abilitazione riservata di lingua francese per consentire la partecipazione agli oltre 600 docenti pugliesi rimasti esclusi per violenza da quella del 1° marzo 1969. (int. scr. - 1488)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie, pubblicate in alcuni quotidiani, circa il disposto cambio delle vetture « littorine », in atto utilizzate per il rapido n. 560, in partenza da Reggio Calabria alle ore 7,12 ed in arrivo a Roma alle ore 15,23, con vecchie carrozze ferroviarie del tutto inadeguate al traffico veloce ed alle esigenze di un sollecito servizio.

Per sapere, conseguentemente, se ritenga opportuno e corretto un siffatto comportamento con il quale si rinnova e si conferma il declassamento in « serie B » dei cittadini calabresi, peraltro immensamente meritevoli della gratitudine nazionale per i loro molteplici titoli positivi. (int. scr. - 1489)

CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Avvalendosi della facoltà accordatagli dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi, il suo Ministero procede periodicamente alla rivista generale dei quadrupedi, invitando i proprietari a presentare i muli o le mule nelle località indicate e nei giorni stabiliti.

Poichè i proprietari dei quadrupedi in oggetto sono lavoratori che, per obbedire alla legge e per portare alla rivista generale i capi di bestiame, devono necessariamente perdere la giornata lavorativa, e quindi il salario, si chiede al Ministro se non ritenga opportuno corrispondere ai proprietari del bestiame oggetto di riviste periodiche un assegno forfettario a compenso del salario giornaliero perduto. (int. scr. - 1490)

Annunzio di ritiro di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

G E R M A N O' , *Segretario*:

n. 53 del senatore D'Andrea, al Ministro degli affari esteri.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

G E R M A N O' , *Segretario*:

n. 513 dei senatori D'Andrea, Bergamasco e Bonaldi, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 21 marzo 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (166).

II. Interrogazioni.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ZANIBELLI ed altri. — Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (534) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TOGNI. — Inchiesta parlamentare sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna (119).

SOTGIU ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni economico-sociali dell'Isola (179).

MANNIRONI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla delinquenza in Sardegna (363) (*Iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

3. DE ZAN ed altri. — Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori (272) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GIANQUINTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere in quali circostanze, pochi giorni prima delle elezioni politiche del maggio 1968, è stata concessa alla società « Marina Venezia s.p.a. » una vastissima zona di arenile a Punta Sabbioni nella penisola del Cavallino, in comune di Venezia.

La zona oggetto della concessione è ampia 1.512.000 metri quadrati su un fronte a mare di 2.835 metri. La durata è di quaranta anni col canone annuo di soli 13 milioni 413 mila lire, vale a dire otto lire al metro quadrato, prezzo irrisorio e quindi di assoluto favore se si considera l'alto pregio della zona e l'intenso sfruttamento turistico cui sarà sottoposta.

L'interrogante chiede di conoscere per quali ragioni il Governo ha scelto la privatizzazione speculativa della spiaggia sottraendola al comune di Venezia che l'aveva richiesta e perchè comunque una scelta tanto importante non venne rimandata a dopo le elezioni. (int. or. - 374)

POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli allievi del 3° anno dell'Istituto nautico di Crotone sono impossibilitati a frequentare le lezioni dal momento che tutto manca al normale funzionamento della scuola.

Per conoscere come intenda intervenire per sopperire a tali deficienze dando urgenti disposizioni al Provveditore agli studi di Catanzaro affinchè sia permesso a quegli studenti di poter proseguire gli studi.

Crotone ha bisogno di un istituto di istruzione nautica per la sua tradizione marinara, per le sue attrezzature portuali, per il legame che un piano organico di sviluppo della città deve avere con una politica di traffici marittimi. (int. or. - 315)

ACCILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di tre mesi dal suo approntamento con la firma del Capo dello Stato, non si è ancora provveduto a rimettere alla

Corte dei conti, per quanto di sua competenza, il decreto di riconoscimento dell'Istituto superiore di educazione fisica de L'Aquila.

In proposito si ricorda:

1) in data 26 giugno 1968 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il suo parere, a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in merito alle domande di pareggiamento avanzate dagli Istituti superiori di educazione fisica di Milano e de L'Aquila;

2) in data 7 settembre 1968 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di riconoscimento dell'ISEF di Milano, mentre in data 28 ottobre 1968 ha firmato quello analogo per l'ISEF de L'Aquila;

3) in data 14 novembre 1968 il decreto di riconoscimento dell'ISEF di Milano, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 dello stesso mese, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tutto questo ritardo per il riconoscimento dell'ISEF de L'Aquila e questa diversità di trattamento riservata all'uno ed all'altro Istituto, mentre autorizzano le più diverse illazioni presso l'opinione pubblica della città e gli studenti, suscitano evidenti perplessità e preoccupazioni per i gravi danni che potrebbero derivare, da un ulteriore ingiustificato indugio, sia agli allievi che hanno già compiuto il loro corso di studi ed attendono solo di sostenere l'esame di diploma, sia agli allievi che attualmente frequentano il 3° corso, i quali rischiano di perdere un anno di insegnamento se non verrà loro concesso di sostenere l'esame di diploma nella prossima sessione estiva. (int. or. - 427)

CIFARELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato dei progetti relativi alla costruzione, in Rimini, di un complesso architettonico sull'area (resa libera dalle distruzioni della guerra) che è a lato del Tempio Malatestiano.

In particolare, l'interpellante desidera conoscere se risulti:

1) che di tale complesso architettonico farebbero parte: *a*) una chiesa e un grande edificio con museo diocesano; *b*) appartamenti per gli addetti al culto; *c*) un salone per riunioni e conferenze; *d*) la sede di un istituto di credito;

2) che tale edificio comunicherebbe con il Tempio Malatestiano attraverso una struttura la quale si innesterebbe nel corpo del celebre monumento rinascimentale;

3) che tale progetto, elaborato dall'architetto Belgioioso del Gruppo BBPR di Milano, sarebbe stato approvato dalla 3ª sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, mentre sarebbe stato logico sottoporlo al parere di tutte le sezioni riunite dello stesso Consiglio, data l'importanza grandissima del Tempio Malatestiano, che è una delle più tipiche espressioni del '400 italiano, e dato che, nella specie, siccome su quell'area sorgeva prima della guerra la sede del Museo, non potevano essere tralasciati i problemi connessi con la sistemazione dei musei riminesi;

4) che la realizzazione di detto complesso architettonico contrasterebbe con il piano regolatore generale della città di Rimini, sul quale è già stato espresso il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Detto piano regolatore demanda la sistemazione della zona di interesse storico e ambientale ad un piano particolareggiato del centro storico nel quale l'area in questione risulta destinata a « verde per attrezzature ». L'edificio che si vorrebbe costruire risulterebbe pertanto assolutamente in contrasto con le norme che regolano le « zone a verde per attrezzature ».

L'interpellante chiede, pertanto, se tali notizie rispondano a verità, quali provvedimenti intendano adottare d'urgenza affinchè l'insigne monumento rinascimentale sia tutelato integralmente e siano comunque rispettate le norme del piano regolatore generale della città di Rimini. (int. or. - 615)

BONAZZI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivo malcontento diffusosi nella città di Ravenna e nell'intera Romagna in seguito all'incredibile decisione, adottata dal consiglio di amministrazione della locale

Cassa di Risparmio, col beneplacito del commissario prefettizio al comune, di adibire un'ala dei chiostri dell'antico convento dei francescani, attiguo alla tomba di Dante, ad ufficio dipendente da un ente previdenziale.

In particolare desidera sapere se il Ministro dell'interno non ritenga giusto e necessario intervenire nei confronti del commissario prefettizio al comune il quale, con altra incredibile decisione, ha sospeso dalle sue funzioni il direttore della Biblioteca Classense per avere, questi, solidarizzato con i membri del comitato direttivo dell'Opera di Dante dimissionari perchè decisamente contrari alla manomissione dei luoghi danteschi.

L'interrogante desidera inoltre sapere se il Ministro del turismo e dello spettacolo non consideri questa vicenda assai poco producente agli effetti di un incremento del turismo in detti luoghi che sono fra i più solenni ed i più cari della storia e della cultura del nostro Paese. (int. or. - 135)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per avere notizie sul problema apertosi in Ravenna, suscitando consensi e contrasti, per la concessione in affitto dei locali dei Chiostri francescani da parte della locale Cassa di risparmio ad un ente previdenziale. (int. or. - 229)

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari